



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 55 del 13/05/2016

Proposta n. 2016/614

OGGETTO: PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI PIACENZA ADOTTATO CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6, 7, 9, 10, 11, 12 E 13 DEL 2014, CONTRODEDOTTO CON ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35 E N. 36 DEL 2015. FORMULAZIONE INTESA AI SENSI DEL COMMA 10 DELL'ART. 32 DELLA L.R. N. 20/2000, NONCHE' FORMULAZIONE PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006 E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

II PRESIDENTE

Premesso che:

- il Comune di Piacenza ha avviato il processo di adeguamento della propria strumentazione urbanistica ai contenuti della Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, approvando con deliberazione della Giunta comunale n. 193 del 26 luglio 2011 il Documento preliminare all'elaborazione del Piano strutturale comunale (brevemente PSC) e convocando per il giorno 7 settembre 2011 la prima seduta della conferenza di pianificazione per acquisire, su tale Documento, valutazioni e proposte;
- i partecipanti alla conferenza di pianificazione, i cui lavori si sono conclusi il 7 dicembre 2011, hanno fornito al Comune i propri contributi in merito agli elaborati presentati, mentre le valutazioni dell'Amministrazione provinciale sui documenti di pianificazione preliminari al PSC sono state espresse con deliberazione di Giunta n. 259 del 1° dicembre 2011;
- a conclusione del processo concertativo svolto, il Comune di Piacenza, con deliberazioni del Consiglio n. 6 del 29 marzo 2014, n. 7 del 17 marzo 2014, n. 9 del 31 marzo 2014, n. 10 del 1° aprile 2014, n. 11 del 7 aprile 2014, n. 12 del 14 aprile 2014 e n. 13 del 15 aprile 2014 ha adottato, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000, il PSC (unitamente al Regolamento urbanistico ed edilizio con contenuti di pianificazione operativa);
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 198 del 10 ottobre 2014, la Provincia ha formulato le riserve al PSC (Allegato 2 alla deliberazione) le quali erano state distinte in:
 - riserve relative ad aspetti sostanziali e/o generali inerenti la documentazione di Piano e i suoi contenuti;
 - riserve relative ad aspetti di minor rilevanza, in quanto circoscritti a carenze puntuali, imprecisioni o errori materiali;

- inoltre, con riferimento ai contenuti normativi del Piano, la Provincia ha formulato, oltre a specifiche riserve a carattere generale (numerate da 88 a 100), anche proposte o suggerimenti di modifica di singoli articoli o parti di essi, i quali, come era stato chiarito nella premessa delle valutazioni provinciali sul Piano, erano da considerarsi proposte o contributi finalizzati a orientare e agevolare la revisione dell'articolato in coerenza con le modifiche richieste al QC e al progetto di Piano;
- il Comune di Piacenza, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000, con deliberazioni consiliari n. 35 del 3 dicembre 2015 e n. 36 dell'undici dicembre 2015, ha controdedotto le riserve formulate dalla Provincia sul PSC e le osservazioni presentate, nonché assunto le decisioni in merito alle proposte di modifiche normative formulate sull'articolato di Piano;
- con nota n. 7392 del 27 gennaio 2016, integrata da nota n. 12039 del successivo 11 febbraio, registrate rispettivamente ai prot. prov.li n. 2247 del 27 gennaio 2016 e n. 4960 del 18 febbraio 2016, il Comune di Piacenza ha richiesto a questa Amministrazione l'espressione dell'intesa ai sensi dell'art. 32, comma 10, della L.R. n. 20/2000;
- in esito a specifica riserva, con nota comunale n. 12039 dell'undici febbraio 2016 (registrata al prot. prov.le n. 4960 del 18 febbraio 2016) il Comune ha trasmesso lo Studio del rischio idraulico, su cui ha richiesto specifico parere alle Autorità competenti (Regione Emilia-Romagna – allora Servizio tecnico dei bacini degli affluenti del Po, Agenzia interregionale per il fiume Po e Consorzio di bonifica di Piacenza), nonché la determinazione dirigenziale di approvazione della Valutazione di incidenza;
- a seguito delle integrazioni pervenute, con nota prov.le n. 6392 del 3 marzo 2016, è stato comunicato al Comune che il termine per la formulazione dell'Intesa provinciale sarebbe decorso dal ricevimento dei suddetti pareri sullo Studio idraulico;

Tenuto conto per quanto riguarda lo Studio del rischio idraulico che:

- le Autorità competenti hanno richiesto integrazioni che il Comune ha trasmesso con nota prot. n. 38495 del 5 maggio scorso, inoltrandole anche a questa Amministrazione;
- le Autorità ambientali coinvolte hanno inoltrato direttamente a questa Amministrazione i pareri i quali sono pervenuti l'undici maggio scorso, data da cui decorre quindi il termine di 90 giorni assegnato alla Provincia per l'adozione del presente provvedimento;

Dato atto che:

- in virtù delle disposizioni di cui al comma 10 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000, la Provincia esprime l'Intesa potendola subordinare all'inserimento nel PSC delle modifiche necessarie per soddisfare le riserve formulate, ove le stesse non risultino superate, ovvero per rendere il Piano controdedotto conforme agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato;
- ai sensi dell'art. 32, comma 11, della L.R. n. 20/2000, i contenuti dell'Intesa hanno carattere vincolante per il Comune che è quindi tenuto ad approvare il PSC in conformità alla medesima;
- inoltre, con riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, la Provincia, in veste di autorità competente, è tenuta ad esprimersi in merito alla valutazione ambientale del Piano in argomento nell'ambito dell'esame complessivo dello stesso, dando specifica evidenza a tale valutazione, previa acquisizione dei pareri e valutazioni da parte delle Autorità ambientali e delle osservazioni presentate durante la fase di deposito e partecipazione;
- gli atti comunali con i quali il Piano viene approvato dovranno dar conto, con la Dichiarazione di sintesi, degli esiti della valutazione ambientale, illustrare come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel Piano e indicare le misure adottate in merito al monitoraggio;
- inoltre, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico", la Provincia è tenuta, in questa sede, ad esprimere anche il parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni del PSC con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico;
- la disciplina regionale inerente al rilascio del parere sismico stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali, l'espressione del parere in argomento contestualmente all'esame di sua competenza sui predetti strumenti di pianificazione;

Dato inoltre atto, per quanto riguarda la competenza provinciale in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e di valutazione ambientale strategica degli stessi e delle loro Varianti, che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008 e dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, per la valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione comunale e loro varianti, nonché per l'espressione del parere motivato, autorità competente è la Provincia;
- l'art. 2, comma 4, della L.R. n. 13/2015, recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", precisa che "*Nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della legge regionale n. 20 del 2000, le funzioni in materia di governo del territorio ed, in particolare, quelle di pianificazione, di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi, sono esercitate secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 2000, fatto salvo il subentro della Città metropolitana di Bologna nelle funzioni della Provincia di Bologna, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014, e fatti salvi i casi in cui, previa apposita convenzione, la Provincia interessata richieda che sia la Regione a svolgere le funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica.*";
- il legislatore regionale ha dunque inteso mantenere immutate le funzioni e le relative competenze in materia di governo del territorio che attengono al procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, compresa la valutazione ambientale degli stessi, fino alla organica riforma della legge regionale che li disciplina;
- peraltro, a seguito del riordino territoriale operato in applicazione della L.R. n. 13/2015, questa Amministrazione non ha ritenuto di avvalersi della Regione, tramite convenzione, per l'espletamento delle funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica, in quanto il personale provinciale che, fino al 31 dicembre 2015, ha svolto le predette funzioni, non è stato né trasferito, né distaccato alla nuova Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ed energia (ARPAE), rimanendo assegnato alla medesima struttura provinciale che è ora denominata "Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività produttive" ;
- risulta pertanto salvaguardata la continuità delle funzioni di questo Ente in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi;

Tenuto conto che, con deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 recante "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)", la Regione ha dato attuazione ad alcuni principi contenuti nella normativa urbanistica ed edilizia regionale inerenti la riduzione della complessità degli apparati normativi dei piani e l'eccessiva diversificazione delle disposizioni operanti in campo urbanistico ed edilizio;

Acquisiti agli atti i pareri, o valutazioni comunque denominate, formulati dalle seguenti Autorità:

- Soprintendenza per i Beni archeologici dell'Emilia-Romagna, nota n. 8448 del 21 luglio 2014 (pervenuta nello stesso giorno, prot. prov.le n. 47563);
- Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico dei bacini degli affluenti del Po, nota n. 275794 del 25 luglio 2014 (pervenuta il 30 luglio 2014, prot. prov.le n. 49339);
- Azienda Unità sanitaria locale di Piacenza – Dipartimento di Sanità pubblica, U.O. Igiene pubblica, nota n. 44092 del 22 agosto 2014 (pervenuta il 27 agosto 2014, prot. prov.le n. 53586);
- Agenzia regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna – Sezione provinciale di Piacenza, nota n. 6195 del 22 agosto 2014 (pervenuta il 28 agosto 2014, prot. prov.le n. 53761);
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Parma e Piacenza, nota n. 5951 del 28 agosto 2014 (pervenuta nello stesso giorno, prot. prov.le n. 53863);
- Consorzio di Bonifica di Piacenza, nota n. 9238 del 9 ottobre 2014 (pervenuta il 13 ottobre 2014, prot. prov.le n. 62472);

Tenuto conto che, relativamente allo Studio del rischio idraulico, sono pervenuti i pareri espressi dalle seguenti Autorità;

- Agenzia interregionale per il fiume Po, nota del 10 maggio 2016 (pervenuta il successivo 11 maggio, prot. prov.le n. 13560);
- Consorzio di bonifica di Piacenza, nota prot. n. CBP/2840 del 21 marzo 2016 (pervenuta nella stessa data, prot. prov.le n. 8372) e nota prot. n. CBP/4703 del 10 maggio 2016 (pervenuta il successivo 11 maggio, prot. prov.le n. 13466);
- Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile (già Servizio tecnico dei bacini affluenti del Po), nota prot. n. 7062 dell'undici maggio (pervenuta nella stessa data, prot. prov.le 13580);

Acquisiti inoltre agli atti:

- la determinazione n. 753 del 2 dicembre 2015 dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale relativamente al parere di conformità e al parere sulla Valutazione di incidenza del PSC in esame;
- la determinazione n. 114 del 2 febbraio 2016 del Dirigente della Direzione Operativa Riqualficazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Piacenza che approva la Valutazione di incidenza del PSC sui siti della Rete Natura 2000 SIC/ZPS IT4010016 "Basso Trebbia" e SIC/ZPS IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio", nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'Allegato A al provvedimento stesso;
- le copie delle osservazioni presentate al Comune nella fase di deposito e pubblicazione del Piano e le relative controdeduzioni comunali di cui alle citate deliberazioni consiliari n. 35 e n. 36 del 2015;

Preso atto della Relazione istruttoria (in atti) predisposta dal Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive", cui si rinvia per quanto non indicato nel presente provvedimento, e tenuto conto che l'istruttoria è stata svolta sugli elaborati di Piano elencati nell'allegato al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante, denominato "Allegato 1 - Piacenza, elaborati di PSC oggetto d'Intesa";

Ritenuto di:

- esprimere l'Intesa al Comune di Piacenza in merito alla conformità del PSC, adottato e controdedotto con gli atti consiliari indicati in premessa, agli strumenti della pianificazione sovra comunale, alle condizioni e con le modifiche agli elaborati del Piano stesso riportate nell'allegato al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante, denominato "Allegato 2 - Piacenza, Intesa sul PSC", suddiviso in due sezioni: la sezione n. 1 contenente l'Intesa condizionata in merito alle controdeduzioni comunali alle riserve ivi indicate e la sezione n. 2 contenente l'Intesa condizionata in merito alle modifiche al Piano derivanti dall'accoglimento anche parziale delle osservazioni ivi indicate;
- esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006, successivamente modificato, parere motivato positivo sul PSC con le prescrizioni indicate nell'allegato al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante, denominato "Allegato 3 - Piacenza, parere motivato VAS";
- esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole purché siano recepite le indicazioni contenute nell'Intesa relativa alla Riserva n. 85 e in ogni caso fermo restando che i nuovi ambiti urbanizzabili e le aree da riqualificare, nonché le nuove significative previsioni infrastrutturali, sono da ritenersi ammissibili solo se compatibili con le vigenti disposizioni di tutela geologico-sismica, idraulica e di salvaguardia delle risorse idriche e subordinatamente agli esiti di un successivo esame condotto in sede di POC/PUA, comprensivo degli approfondimenti sismici da condurre secondo quanto disposto dalle direttive di settore, in particolare dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 112/2007 come revisionata a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 2193/2015; tali nuove disposizioni normative sono operative per tutti gli strumenti urbanistici adottati dopo l'otto gennaio 2016, senza più esoneri per i Comuni in Zona sismica 4, pertanto ogni trasformazione soggetta a POC/PUA sarà rivalutata sulla base dei suddetti approfondimenti e sottoposta a nuovo parere sismico;

Precisato che come illustrato nella Premessa dell'Allegato n. 2:

- l'intesa è accordata senza condizionamenti salvo che per le riserve indicate nella sezione n. 1 del predetto Allegato, rispetto alle quali le controdeduzioni formulate dal Comune o le modifiche introdotte agli elaborati di Piano non superano o superano solo parzialmente i rilievi formulati;

- per quanto riguarda le modifiche al Piano derivanti dall'accoglimento, anche solo parziale, delle osservazioni, l'esame istruttorio è stato svolto valutando esclusivamente la compatibilità, o l'assenza di contrasto, di tali modifiche con previsioni del PTCP e l'intesa è stata accordata senza condizionamenti tranne che per le modifiche derivanti dall'accoglimento, anche solo parziale, delle osservazioni indicate nella sezione n. 2 del predetto Allegato sulle quali è invece espressa una intesa condizionata;
- in merito alle proposte o suggerimenti di modifica che erano stati formulati su singoli articoli delle Norme di Piano, o parti di essi, privi del valore di *riserva*, l'istruttoria ha preso atto della decisione assunta nel merito dal Comune suggerendo, in alcuni casi, modifiche demandate al libero apprezzamento del Comune che, in sede di approvazione del PSC, potrà decidere a sua discrezione del loro accoglimento;
- tali proposte, che sono quindi fornite a titolo collaborativo, sono contenute in un documento che si approva con il presente provvedimento e che verrà trasmesso al Comune;

Dato atto che concluso l'iter di approvazione del PSC il Comune dovrà ottemperare all'obbligo di informazione sulla decisione assunta con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006 e dal comma 12 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000 e trasmettere copia del Piano approvato alla Provincia e alla Regione, nonché rendere accessibile il Piano attraverso il proprio sito *web* a norma dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18-*bis*, comma 3, della L.R. n. 20/2000;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", come modificata dalla L.R. 6 luglio 2009, n. 6 "Governo e riqualificazione solidale del territorio" e, da ultima, dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il D.lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come successivamente modificato;
- la L.R. n. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla Conferenza di pianificazione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 4 aprile 2001, n. 173;
- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la circolare regionale n. 23900 del 1 febbraio 2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2193 del 21 gennaio 2015 (pubblicata sul BURERT n. 4 dell'otto gennaio 2016, Parte seconda) recante "Art. 16 della L.R. n. 20 del 24/3/2000. Approvazione aggiornamento dell'atto di coordinamento tecnico denominato "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 112";
- l'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 recante "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto dal Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a successive varianti di cui una approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006 e l'altra con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del Po (PdGPo) approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013 e successiva prima revisione del Piano medesimo, in salvaguardia, adottata con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 7/2015, relativa al secondo ciclo di pianificazione 2015-2021 per la gestione delle acque;
- Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA), in salvaguardia, adottato con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 4/2015, riguardante il primo ciclo di pianificazione 2015-2021;
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), in salvaguardia, adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 1180 del 21 luglio 2014;

Visti i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 12 ottobre 2014;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

Dato atto che con l'insediamento del Presidente avvenuto il 14 ottobre 2014 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2014-2018;

Dato inoltre atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, le funzioni già attribuite alla Giunta provinciale dalla L.R. n. 20/2000, quale organo competente a esprimere le valutazioni sugli strumenti urbanistici comunali, sono ora assegnate alla competenza del Presidente in quanto l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente dispone che l'esercizio dei poteri già riconosciuti in capo alla Giunta provinciale deve intendersi riferito al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Sentito il Segretario generale;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, dal Dirigente del Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di esprimere l'Intesa al Comune di Piacenza in merito alla conformità del PSC (adottato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 6, 7, 9, 10, 11, 12 e 13 del 2014, e controdedotto con deliberazioni dello stesso Consiglio n. 35 e 36 del 2015) agli strumenti della pianificazione sovra comunale, alle condizioni e con le modifiche agli elaborati del Piano stesso riportate nell'allegato al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante, denominato "Allegato 2 - Piacenza, Intesa sul PSC", suddiviso in due sezioni: la sezione n. 1 contenente l'Intesa condizionata in merito alle controdeduzioni comunali alle riserve ivi indicate e la sezione n. 2 contenente l'Intesa condizionata in merito alle modifiche al Piano derivanti dall'accoglimento, anche parziale, delle osservazioni ivi indicate;
2. di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006, come successivamente modificato, nonché ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, parere motivato positivo al PSC, come controdedotto dal Comune, con le prescrizioni riportate nell'allegato al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante, denominato "Allegato 3 - Piacenza, parere motivato VAS";

3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19 del 30 ottobre 2008 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico", parere sismico favorevole purché siano recepite le indicazioni contenute nell'Intesa relativa alla Riserva n. 85 e in ogni caso fermo restando che i nuovi ambiti urbanizzabili e le aree da riqualificare, nonché le nuove significative previsioni infrastrutturali, sono da ritenersi ammissibili solo se compatibili con le vigenti disposizioni di tutela geologico-sismica, idraulica e di salvaguardia delle risorse idriche e subordinatamente agli esiti di un successivo esame condotto in sede di POC/PUA, comprensivo degli approfondimenti sismici da condurre secondo quanto disposto dalle direttive di settore, in particolare dalla delibrazione dell'Assemblea legislativa n. 112/2007 come revisionata a seguito della delibrazione della Giunta regionale n. 2193/2015; tali nuove disposizioni normative sono operative per tutti gli strumenti urbanistici adottati dopo l'otto gennaio 2016, senza più esoneri per i Comuni in Zona sismica 4, pertanto ogni trasformazione soggetta a POC/PUA sarà rivalutata sulla base dei suddetti approfondimenti e sottoposta a nuovo parere sismico;
4. di approvare il documento denominato "Proposte di modifiche normative" (in atti), dando atto che tali proposte di modifiche, fornite a titolo collaborativo, sono demandate al libero apprezzamento del Comune che, in sede di approvazione del PSC, potrà decidere a sua discrezione del loro accoglimento;
5. di dare atto che la decisione di cui ai punti 1., 2., 3. e 4. del presente dispositivo è assunta con riferimento agli elaborati elencati nell'allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, denominato "Allegato 1 - Piacenza, elaborati di PSC oggetto d'Intesa";
6. di raccomandare l'adeguamento coerente, coordinato e univoco di tutti gli elaborati interessati dalle modifiche, anche effettuando la correzione di errori materiali, refusi e incoerenze tra gli elaborati di Piano, come indicato anche nella Premessa dell'Allegato n. 2;
7. di dare atto che gli atti comunali con i quali il PSC viene approvato dovranno inoltre dar conto, con la Dichiarazione di sintesi, degli esiti della valutazione ambientale, illustrare come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel Piano e indicare le misure adottate in merito al monitoraggio;
8. di dare atto che concluso l'iter di approvazione del PSC il Comune dovrà ottemperare all'obbligo di informazione sulla decisione assunta con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006 e dal comma 12 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000 e trasmettere copia del Piano approvato alla Provincia e alla Regione, nonché rendere accessibile il Piano attraverso il proprio sito *web* a norma dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18-*bis*, comma 3, della L.R. n. 20/2000;
9. di trasmettere al Comune di Piacenza, anche ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche, copia del presente provvedimento e del documento di cui al precedente punto 4. del presente dispositivo;
10. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

FRANCESCO ROLLERI

con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività
Produttive**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 614/2016 del Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive ad oggetto: PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI PIACENZA ADOTTATO CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6, 7, 9, 10, 11, 12 E 13 DEL 2014, CONTRODEDOTTO CON ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35 E N. 36 DEL 2015. FORMULAZIONE INTESA AI SENSI DEL COMMA 10 DELL'ART. 32 DELLA L.R. N. 20/2000, NONCHE' FORMULAZIONE PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006 E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 13/05/2016

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 55 del 13/05/2016

Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive

Oggetto: PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI PIACENZA ADOTTATO CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6, 7, 9, 10, 11, 12 E 13 DEL 2014, CONTRODEDOTTO CON ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35 E N. 36 DEL 2015. FORMULAZIONE INTESA AI SENSI DEL COMMA 10 DELL'ART. 32 DELLA L.R. N. 20/2000, NONCHE' FORMULAZIONE PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006 E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008..

Il su esteso provvedimento viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Piacenza li, 13/05/2016

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(ROSSI MARIA)
con firma digitale

Allegato 1 – Piacenza, elaborati di PSC oggetto d'Intesa

DENOMINAZIONE	SCALA
QUADRO CONOSCITIVO	
VOLUME A - SISTEMA ECONOMICO E SOCIALE	
Relazione	/
VOLUME B - SISTEMA NATURALE E AMBIENTALE	
Relazione illustrativa	/
1. Suolo e sottosuolo	/
2. Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti	/
3. Acque	/
4. Rumore	/
5. Biodiversità	/
6. Paesaggio	/
7. Climatologia	/
8. Qualità dell'aria	/
9. Energia	/
10. Rifiuti	/
11. Aree produttive	/
12. Sistema agricolo	/
13. Idraulica	/
Tavola 01 – Inquadramento e stazioni di rilievo	1:15.000
Tavola 02 – Tipi di vegetazione e habitat	1:15.000
Tavola 03 – Qualità ecologica del reticolo idrografico secondario	1:15.000
Tavola 04 – Rete ecologica locale ed elementi di interferenza	1:15.000
Tavola 05 – Unità di paesaggio comunali	1:15.000
Tavola 06 – Uso del suolo agricolo	1:15.000
Tavola 07 – Inquinamento elettromagnetico	1:15.000
Tavola 08 – Aree di valore naturale e ambientale	1:15.000
Tavola 09 – Carta delle pericolosità idrauliche	1:15.000
Tavola 10 – Carta delle criticità idrauliche	1:15.000
VOLUME C - SISTEMA TERRITORIALE	
Relazione	/
Tavola Q.C. C – Sistema territoriale: Crescita urbana dal 1980 al 1995	1:16.000
Tavola Q.C. C – Sistema territoriale: Crescita urbana dal 1995 al 2001	1:16.000
Tavola Q.C. C – Sistema territoriale: Crescita urbana dal 2001 al 2005	1:16.000
Tavola Q.C. C – Sistema territoriale: Uso reale del suolo al 1977	1:16.000
Tavola Q.C. C – Sistema territoriale: Uso reale del suolo al 1995	1:16.000
Tavola Q.C. C – Sistema territoriale: Uso reale del suolo al 2001	1:16.000
Tavola Q.C. C – Sistema territoriale: Uso reale del suolo al 2004	1:16.000
Tavola Q.C. C – Sistema territoriale: Morfologia urbana	1:16.000
Tavola Q.C. C – Sistema territoriale: Rappresentazione del sistema insediativo storico	1:16.000
Tavola Q.C. C – Sistema territoriale: Tipologie edilizie del centro storico	1:2.000
Tavola Q.C. C – Sistema territoriale: Disciplina particolareggiata del centro storico	1:2.000
Tavola Q.C. C – Sistema territoriale: Collegamento e mobilità	1:20.000

Tavola Q.C. C – Sistema territoriale: Collegamenti e mobilità ciclabile	1:16.000
Tavola Q.C. C – Sistema territoriale: Collegamenti e mobilità del trasporto pubblico locale	1:16.000
Tavola Q.C. C – Sistema territoriale: Reti tecnologiche – ENEL rete elettrica	1:16.000
Tavola Q.C. C – Sistema territoriale: Reti tecnologiche – ENEL – Gas. Tubazione rete media e alta pressione - SNAM	1:16.000
Tavola Q.C. C – Sistema territoriale: Reti tecnologiche – Rete in fibra ottica	1:10.000
Tavola Q.C. C – Sistema territoriale: Reti tecnologiche. Rete Consorzio Bonifica di Piacenza	1:16.000
ALLEGATO – Censimento dei nuclei sparsi	/
VOLUME D - SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE	
Relazione	/
Tavola Codice dei Beni culturali e del Paesaggio	1:15.000
Tavola Codice dei Beni culturali e del Paesaggio – Centro storico	1:15.000
Tavola Carta unica dei criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici	1:15.000
ALLEGATO – Elenco degli immobili vincolati nel comune di Piacenza	/
RELAZIONE GEOLOGICO-SISMICA	
Tavola G1 – Geologia	1:15.000
Tavola G2 – Geomorfologia	1:15.000
Tavola G3 – Idrogeologia	1:15.000
Tavola G4 – Microzonazione sismica – 1° livello	1:15.000
Tavola G5 – Suoli	1:15.000
Tavola G6 - Fattibilità delle trasformazioni	1:15.000
PIANO STRUTTURALE COMUNALE	
Relazione illustrativa	/
Norme Tecniche Strutturali	/
Norma rischio idraulico	/
Tavola Aspetti strutturanti	1:20.000
Tavola Aspetti strutturanti 2	1:16.000
Tavola Aspetti condizionanti - Tutele	1:16.000
Tavola Aspetti condizionanti – Rispetti	1:16.000
Tavola Sistema insediamenti storico	1:2.500
Tavola Obiettivi e strategie per la città storica	1:5.000
Schede Progetto degli Ambiti di trasformazione	/
Schede Progetto – Territorio potenzialmente urbanizzabile	/
VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE del PSC (VALSAT)	
VST_RA - Rapporto Ambientale	/
Allegato 2.A – Matrici di coerenza degli Obiettivi del PSC con gli Obiettivi dei Piani sovraordinati	/
Allegato 4.A – Matrici di tipizzazione degli impatti ambientali indotti dalle Politiche/azioni di Piano	/
Allegato 4.B – Misure di mitigazione e compensazione	/
Allegato 4.C – Matrici di tipizzazione degli impatti ambientali indotti dalle Politiche/azioni di Piano con l'applicazione delle misure di mitigazione e compensazione proposte	/
Allegato 5.A – Piano di Monitoraggio	/
A VST_SIN – Studio di incidenza sui siti Natura 2000 IT4010016 "Basso Trebbia" e IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio"	/
VST_SNT Sintesi non tecnica	/
Tavola VST 01 – Sensibilità ambientale alla trasformazione produttiva	1:30.000
Tavola VST 02 – Sensibilità ambientale alla trasformazione residenziale	1:30.000

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	
Relazione tecnica	/
Norme Tecniche Acustiche	/
Tavola 1 – Generale	1:16.000
Tavola 2	1:5.000
Tavola 3	1:5.000
Tavola 4	1:5.000
Tavola 5	1:5.000
Tavola 6	1:5.000
Tavola 7	1:5.000
Tavola 8	1:5.000
Tavola 9	1:5.000
Tavola 10	1:5.000
Tavola 12 – Unità Territoriali Omogenee	1:10.000

Premessa

Nell'allegato 2 "Piacenza, riserve al PSC" alla deliberazione della Giunta provinciale n. 198 del 10 ottobre 2015, le riserve formulate erano state distinte in:

- riserve relative ad aspetti sostanziali e/o generali inerenti la documentazione di Piano e i suoi contenuti; appartengono a questo gruppo le riserve contraddistinte con i numeri 1, 5, 6, 7, 11, 14, 16-22, 24-29, 32-39, 41-50, 52, 53, 55-58, 70-72, 80, 88-100, 102, 103, 109-111;
- riserve relative ad aspetti di minor rilevanza, in quanto circoscritti a carenze puntuali, imprecisioni o errori materiali; appartengono a questo gruppo le restanti riserve non elencate nel precedente alinea;

Dal che deriva che tali deduzioni provinciali, come d'altronde precisato nella Premessa dello stesso allegato n. 2, hanno il valore di *riserve* e non il valore di *osservazioni*, come invece indicato dal Comune nelle proprie controdeduzioni alle medesime. E in ogni caso sono fondate su previsioni del PTCP o di piani sovra comunali, generali e settoriali, pur se non sempre richiamate all'interno delle riserve.

Inoltre, con riferimento ai contenuti normativi del Piano, erano state formulate, oltre a specifiche riserve a carattere generale (numerate da 88 a 100), anche proposte o suggerimenti di modifica di singoli articoli o parti di essi. Come era stato chiarito nella premessa delle valutazioni provinciali sul Piano, tali ultimi rilievi, in virtù del principio di leale collaborazione tra Enti, erano da considerarsi proposte o contributi finalizzati a orientare e agevolare la revisione dell'articolato in coerenza con le modifiche richieste al QC e al progetto di Piano.

Rispetto alle riserve formulate, le controdeduzioni comunali consentono l'espressione di una intesa condizionata alle modifiche riportate nel presente allegato e con le precisazioni che seguono.

Si evidenzia che, in limitati casi, non sembrano effettuate le modifiche agli elaborati di piano in adeguamento alle controdeduzioni a riserve approvate dal Consiglio comunale, pertanto si raccomanda una verifica in tal senso. Si segnalano, per esempio, le controdeduzioni alle seguenti riserve: n. 14 (PLERT), 38 (rifiuti) e 39 (PLERT).

Per quanto riguarda le controdeduzioni alla riserva n. 35, in sede di adeguamento a quanto deciso, il Comune valuti l'opportunità di aggiornare i contenuti dell'allegato (censimento dei nuclei sparsi) al Volume C, con riferimento allo stato di fatto attuale.

Nel raccomandare l'adeguamento coerente, coordinato e univoco di tutti gli elaborati interessati dalle modifiche, anche effettuando la correzione di errori materiali, refusi e incoerenze tra gli elaborati di Piano, si segnala che la Tavola PSC "Aspetti strutturanti 2" non ha recepito lo stato di fatto relativo alla realizzazione del PUA APP6 "TIMAF" (la correzione dovrà essere effettuata anche nel RUE).

Risulta infine opportuno garantire il coordinamento dei contenuti degli elaborati di PSC e tra questi ultimi e quelli dell'approvando RUE.

A) Riserve relative al QC

Per quanto riguarda le modifiche apportate al QC, esse rispondono solo parzialmente alle inerenti riserve formulate. Rispetto alle controdeduzioni e relative modifiche apportate al QC non vengono tuttavia introdotte condizioni all'intesa, salvo alcuni casi in cui l'aggiornamento è fondamento (e motivazione) per modifiche normative. Ciò in ragione della circostanza che le integrazioni o modifiche richieste trovavano la loro *ratio* nell'opportunità di consentire agli organi comunali un più adeguato riesame delle previsioni di piano a fronte delle stesse riserve provinciali e delle osservazioni presentate nell'ambito del percorso partecipativo dello strumento di pianificazione.

Il riesame, che in questa fase procedimentale è già intervenuto, non potrebbe dunque giovare di ulteriori modifiche o integrazioni al QC.

In particolare, con riferimento alla riserva n. 45, in sede di controdeduzione, il Comune non ha utilizzato la possibilità di eliminare le Tavole "Q.C. D Sistema della pianificazione: Codice dei beni culturali e del paesaggio" e "Q.C. D Sistema della Pianificazione. Codice dei beni culturali e del paesaggio. Centro storico". Ribadendo la finalità di semplificazione sottesa alla riserva, nel caso si volessero mantenere nel QC le suddette Tavole, le stesse dovranno essere coerenti con la "Tavola dei vincoli".

Infine, relativamente alla riserva n. 5 (Quadro conoscitivo. A- sistema economico e sociale), per quanto riguarda il settore dell'edilizia residenziale sociale si condivide l'integrazione normativa all'art. 2.4. del PSC controdedotto.

B) Riserve relative a carenze puntuali, imprecisioni e errori materiali

Per alcune di tali riserve, le controdeduzioni formulate dal Comune e le modifiche introdotte agli elaborati di Piano non superano o superano solo parzialmente i rilievi formulati. Tuttavia, là dove permangono lacune, errori o imprecisioni che non determinano rilevanti contrasti con le normative settoriali, il PTCP e gli altri piani sovra comunali, l'intesa è accordata senza condizionamenti, essendo ovviamente demandato all'apprezzamento dell'Amministrazione comunale la rilevanza delle eventuali e possibili disfunzioni in sede di gestione del Piano.

C) Proposte e osservazioni formulate dalla Provincia

Le modifiche introdotte nell'articolato del Piano in risposta ai rilievi formulati sui singoli articoli, non sempre appaiono risolutivi rispetto ai rilievi stessi. Tuttavia, essendo tali rilievi formulati a titolo di "proposta e osservazioni finalizzate a orientare e agevolare la revisione dell'articolato in coerenza con modifiche richieste al quadro conoscitivo e al progetto di Piano", in tal caso non vengono formulate condizioni. Le relative

considerazioni e suggerimenti di modifica sono espresse in un documento che verrà trasmesso al Comune e fornite a titolo collaborativo.

D) Osservazioni presentate nella fase di deposito del Piano

Nella sezione 2 del presente allegato sono indicate le valutazioni conclusive rispetto alle osservazioni accolte o parzialmente accolte dal Comune. L'esame istruttorio è stato svolto valutando esclusivamente la compatibilità, o l'assenza di contrasto, con previsioni del PTCP delle modifiche introdotte a seguito dell'accoglimento delle osservazioni (parziale o complessivo).

Oltre alle condizioni puntualmente riportate nella sezione 2 del presente allegato, si forniscono i seguenti suggerimenti. Relativamente all'osservazione n. 196, si suggerisce di valutare, con riferimento alle analisi effettuate relativamente alla *città storica*, se mantenere la caratterizzazione storica dell'edificio, attribuendo di conseguenza la categoria di intervento maggiormente adeguata. In merito invece all'osservazione n. 217, si fa presente che l'intervento dovrà garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 36-*bis* "Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei" del PTCP e che sarebbe opportuno inserire nella Tavola "Aspetti strutturali - 1" del PSC il codice identificativo del nuovo ambito di Via Calciati.

Infine, in merito all'accoglimento, anche parziale, di talune osservazioni, si sottolinea che per l'attuazione delle inerenti previsioni dovrà comunque essere garantito il rispetto dei vincoli e delle tutele che la Tavola dei vincoli individua.

SEZIONE 1 - VALUTAZIONI CONCLUSIVE SULLE CONTRODEDUZIONI COMUNALI ALLE RISERVE

QUADRO CONOSCITIVO

B - SISTEMA NATURALE E AMBIENTALE ACQUE

Riserva n. 16 - INTESA CONDIZIONATA

Il Piano di Gestione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 in attuazione della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE, è stato adottato il 24-02-2010 (e ratificato in approvazione con DPCM dell'8/2/2013) e prevede revisioni ogni 6 anni, con termine di adozione di ciascuna entro il 2015, il 2021 e il 2027. Ad oggi occorre quindi già riferirsi alla revisione adottata con Delibera del Comitato Istituzionale n. n. 7 del 17/12/2015, quella più aggiornata. Considerato che il PdGPo classifica lo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei e fissa gli obiettivi da raggiungere alle diverse scadenze temporali, stabilendo misure specifiche per ottenere tale traguardo, occorre che il PSC recepisca la tematica, a tutela delle risorse idriche del territorio, correggendo al contempo alcune incongruenze con la pianificazione sovraordinata contenute nel Piano.

Per quanto riguarda la cartografia, si propone di:

- verificare la Tavola "Aspetti condizionanti - Rispetti", provvedendo a correggere/aggiornare le fasce di rispetto di cui all'art. 6.5 "Fasce di rispetto alle infrastrutture" relative ai pozzi ed anche ai depuratori (queste ultime non paiono corrispondere alle disposizioni di cui alla Delibera Ministeriale del 4/2/1977);
- integrare la Tavola "Aspetti condizionanti - Rispetti" con un richiamo in legenda del tematismo relativo alla vulnerabilità da nitrati (cfr Tav. A5 del PTCP), che riguarda tutto il territorio comunale.

Per quanto riguarda la normativa, si propone di sostituire l'art. 5.20. con il seguente testo:

"Art. 5.20. Tutela delle risorse idriche

1. Nelle Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei individuate nella Tavola "Aspetti condizionanti" del PSC sono da osservarsi le disposizioni di cui all'art. 36-bis delle Norme del PTCP.

2. In materia di protezione delle acque, sono da osservarsi le disposizioni di cui agli articoli 30, 34, 35 e 36 delle Norme del PTCP.

3. Il PSC fa proprie le disposizioni dettate dalla pianificazione regionale e di bacino per la tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica in attuazione delle direttive comunitarie e nazionali in materia, con particolare riferimento alle norme generali che regolano l'utilizzo delle acque e lo smaltimento dei reflui e alle misure necessarie a garantire il raggiungimento degli obiettivi di stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei alle diverse scadenze temporali."

Si propone inoltre di sostituire il comma 17 dell'art. 6.5 con il seguente testo:

"17. Tutela dei pozzi ad uso acquedottistico

Il PSC individua nella Tavola "Aspetti Condizionanti - Rispetti" i punti di prelievo delle acque erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse. Le aree di tutela delle captazioni, suddivise in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, sono individuate e disciplinate secondo le disposizioni di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006 e le direttive di settore. La rappresentazione cartografica contenuta nel PSC deve intendersi aggiornata in considerazione degli eventuali nuovi punti di prelievo attivati sul territorio, da assoggettare alle medesime disposizioni sopra richiamate."

Si propone infine, sempre con riguardo alla tutela delle risorse idriche, una riscrittura dei commi 9 e segg. dell'art. 4.2 "Prestazioni ambientali dei nuovi insediamenti", che al momento presentano alcune incongruenze e incertezze interpretative e richiedono un recepimento di alcuni degli indirizzi normativi proposti nella verifica del rischio idraulico (rif. Riserva n. 17), nonché dei pareri trasmessi dagli Enti consultati ai fini ambientali. Un possibile testo normativo è rinvenibile nell'ambito delle proposte di modifiche normative fornite a titolo collaborativo.

Riserva n. 17 - INTESA CONDIZIONATA

La perimetrazione dell'area "PS267" a rischio idrogeologico molto elevato in loc. Farnesiana, correttamente individuata nello studio idraulico, deve essere individuata anche nella Tavola "Aspetti condizionanti - Tutele" (correggendo la legenda, che al momento tiene conto della sola PS267 di Roncaglia) per confermarne il regime vincolistico.

La valutazione del rischio idraulico, comprensiva di proposta normativa, presenta alcune incertezze interpretative/applicative da risolvere in fase approvativa, sulla base delle seguenti indicazioni:

- diversamente da quanto indicato nella Relazione (pag. 30), lo studio idraulico può riguardare anche le aree "PS267", nei casi previsti dall'art. 51 comma 5 delle Norme PAI, dunque, per le conseguenti ripercussioni normative (vedi punto successivo), occorre verificare attentamente le attribuzioni cartografiche da assumersi in tali aree, che tra l'altro risultano in parte effettivamente classificate nella Tav. 10;
- con riferimento agli indirizzi normativi contenuti nella Relazione (paragrafo 8.5), occorre considerare che lo studio idraulico comunale è finalizzato principalmente a valutare le condizioni di rischio nella fascia fluviale C esterna al territorio urbanizzato, nelle aree retrostanti ai "limiti B di progetto" e, infine, nelle aree urbanizzate comprese nelle Zone B-Pr e I delle aree "PS267", al fine di definirne le possibilità di insediamento, anche tramite misure idonee a garantirne le condizioni di compatibilità; tali misure si affiancano, in qualche caso anche derogando, alla disciplina di tutela fluviale dettata dagli strumenti di pianificazione, stabilendo limiti o condizioni di realizzazione dei singoli interventi; eventuali ulteriori approfondimenti di analisi ritenuti necessari per le aree maggiormente critiche devono essere intrapresi in Variante al PSC e non rinviati alla fase attuativa degli interventi, in quanto finalizzati a stabilire in via definitiva le possibilità di trasformazione di dette aree (rif. art. 10 comma 10 delle Norme PTCP); occorre pertanto rivedere le richieste di approfondimento analitico contenute negli indirizzi normativi, di cui peraltro ora non risulta chiara la differenziazione ("studio idraulico specifico" nei casi 1 e 3, "relazione di compatibilità" nel caso 2 e "verifica idraulica" nel caso 4), riconducendole alle sole due casistiche sopra richiamate, ovvero ad una esplicita richiesta di nuovo studio in Variante al PSC (fattispecie che negli indirizzi normativi pare non presente o al più riconducibile al caso 1) oppure ad una richiesta di approfondimento da condurre in fase attuativa rivolta a stabilire con quali accorgimenti specifici, di carattere tecnico-operativo, rendere l'intervento compatibile con le criticità rilevate, in base al tipo di pericolosità e al livello di esposizione; evidentemente, tale impostazione continuerebbe ad assicurare le esigenze di successivo approfondimento indicate nello studio idraulico proposto dal Comune e condivise dai pareri ambientali pervenuti;
- tra le tipologie di intervento elencate nelle casistiche 3/4 degli indirizzi normativi (paragrafo 8.5 della Relazione), qualora confermate, sarebbe opportuno includere anche gli interventi di ristrutturazione (che per legge sono comprensivi di eventuali demolizioni con ricostruzioni) e i cambi di destinazione d'uso che configurino un aumento dell'esposizione al rischio;
- a livello normativo le aree di allagamento storico cartografate nella Tav. 09 e considerate nella Tav. 10 dovrebbero considerarsi rivedibili a seguito di nuovi eventi, anche sulla base delle segnalazioni da parte degli Enti coinvolti nei procedimenti di pianificazione attuativa;
- taluni indirizzi normativi indicati nella Relazione (paragrafo 9) possono ritenersi già considerati nelle Norme di PSC, pur con le debite modifiche suggerite nelle relative sezioni della presente Intesa;
- anche le indicazioni normative fornite dal Consorzio di Bonifica nei pareri di competenza potrebbero ritenersi soddisfatte dalle indicazioni contenute nella presente Intesa, nelle sezioni dedicate.

Per apportare le conseguenti debite modifiche al PSC, tenendo anche conto di alcuni problemi riscontrati nell'Art. 5.5 "Reticolo idrografico" e seguenti delle Norme, in merito alla coerenza con la pianificazione sovracomunale e alla necessità di considerare alcune richieste contenute nei pareri degli Enti consultati ai fini ambientali, si propone una revisione del testo normativo secondo la formulazione rinvenibile nell'ambito delle proposte di modifiche normative fornite a titolo collaborativo .

Alla revisione di cui sopra deve corrispondere una correzione dei riferimenti normativi contenuti nella legenda della Tavola "Aspetti condizionanti - Tutele".

RETE ECOLOGICA

Riserva n. 21 - INTESA CONDIZIONATA

Per quanto concerne il punto b) della riserva formulata, si condiziona l'intesa alla revisione, lungo il corridoio del

T. Nure, dei graficismi relativi alle connessioni da salvaguardare in modo da rendere visibile la delimitazione del corridoio.

C – SISTEMA TERRITORIALE SISTEMA INSEDIATIVO TERRITORIALE

Riserva n. 26 - INTESA CONDIZIONATA

Preso atto delle modifiche apportate alla Tavola Q.C. C - Sistema territoriale: Rappresentazione del Sistema insediativo storico, e viste le controdeduzioni comunali, si condiziona l'intesa a quanto segue:

- in riferimento alla gerarchia dei centri storici definita dal PTCP per il territorio comunale di Piacenza, si individuino, oltre alla "Città storica", anche le "**zone urbane storiche**" che hanno mantenuto la riconoscibilità della loro struttura insediativa e della stratificazione dei processi della loro formazione (patrimonio edilizio, rete viaria, spazi inediti e altri manufatti storici) e/o le "**strutture insediative storiche non urbane**", costituite da tessuti o nuclei edificati di antica formazione nonché dalle aree che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale e paesaggistica. Di conseguenza, si rendano coerenti gli elaborati di Piano. Rispetto alle individuazioni, si indichi, in riferimento al PTCP vigente, lo **stato di consistenza dei tessuti edilizi** (non alterato, parzialmente alterato, alterato), valutando la possibilità di escludere dalla perimetrazione degli stessi le parti non più originarie che siano localizzate marginalmente al nucleo integro (art. 24, comma 3, PTCP); relativamente ai nuclei secondari, in alternativa alla perimetrazione, può essere effettuata una tutela limitata o mirata a singole unità edilizie di valore storico ed architettonico (art. 24, comma 4, PTCP). In riferimento a quanto sopra evidenziato, si integri/modifichi la Relazione "Volume C. Sistema territoriale", esplicitando la metodologia, le fonti ed i risultati delle specifiche analisi a supporto della perimetrazione degli insediamenti storici.
- relativamente alle **zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale** di cui all'art. 25 del PTCP e agli articoli A-8 e A-9 della L.R. n. 20/2000, individuati come "Edifici storici nel territorio agricolo", meglio definibili come "Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale esterni alla zone urbane storiche/strutture insediative storiche non urbane", si integri la voce di legenda con il riferimento all'allegato contenente il censimento dei nuclei sparsi. Considerato che l'individuazione degli insediamenti di interesse storico-architettonico e testimoniale, presente sulla Tav. Q.C. C - Sistema territoriale: Rappresentazione del Sistema insediativo storico, negli estratti e nell'allegato, deve essere coerente, si integri pertanto l'allegato contenente il censimento dei nuclei sparsi con le schede mancanti. Inoltre, si modifichi la schedatura evidenziando, per ogni insediamento schedato, le seguenti specifiche caratteristiche:

- immobili soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004, ovvero che presentino caratteristiche tali da essere riconosciuti come beni di interesse artistico, storico e architettonico;
- immobili di interesse storico, culturale e testimoniale non vincolati;
- immobili che, rimasti inalterati nel tempo, presentano caratteristiche tipologiche ben definite e di testimonianza.

Si suggerisce di integrare l'allegato con un elenco delle zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale schedati, suddivisi secondo le tipologie definite dal PTCP (art.25, comma 1) e opportunamente codificati (codice Id. Comune e codice Id Provincia, vd. Allegato N3 alle Norme del PTCP). Per quanto riguarda la città storica si inserisca nella legenda il riferimento agli elaborati del QC del Sistema D.

Infine si modifichi l'elaborato "Quadro conoscitivo - Volume C. Sistema territoriale", rispetto alle integrazioni/modifiche sopra evidenziate, esplicitando l'analisi effettuata, la metodologia utilizzata, le fonti e i risultati delle indagini;

- vista la controdeduzione comunale alla riserva riferita all'individuazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 9 delle Norme del PTCP, di **parchi e giardini** di interesse storico architettonico, per una più corretta lettura degli elaborati di Piano, si riporti la precisazione formulata "*Si evidenzia infine che il piano non individua parchi e giardini aventi valore storico artistico se non quelli già oggetto di vincolo ex L. 42/2004.*" nell'elaborato "Quadro conoscitivo - Volume C. Sistema territoriale" (Capitolo 3), ove si tratta delle "zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale", e non nel "Quadro Conoscitivo - Volume D. Sistema della Pianificazione";
- risulta necessario individuare, integrando la legenda con una specifica voce, il **complesso archeologico** in loc. Le Mose, così come delimitato sulla tav. A1.2. Inoltre, relativamente alle **zone di interesse archeologico**, si provveda, in riferimento all'art.22 del PTCP vigente, comma 2, i Comuni, alla definizione della loro perimetrazione in accordo con la Soprintendenza Archeologia dell'Emilia-Romagna. Si integri l'elaborato "Quadro conoscitivo - Volume C. Sistema territoriale" (paragrafo 3.2.4), con l'illustrazione delle analisi effettuate (metodologia, fonti, descrizione dello stato del patrimonio archeologico presente nel territorio comunale di Piacenza) in riferimento alle modifiche/integrazioni sopra richieste e si predisponga uno specifico allegato contenente la schedatura dei siti di interesse archeologico di cui all'All.C1.3 (R) "Ricognizione e schedatura delle aree archeologiche" al QC del PTCP vigente, eventualmente modificata in accordo con la Soprintendenza Archeologia dell'Emilia-Romagna;
- relativamente al tema della **centuriazione**, si integri la l'elaborato "Quadro conoscitivo - Volume C. Sistema territoriale" (paragrafo 3.2.5), descrivendo l'analisi effettuata degli elementi localizzati a supporto dell'individuazione cartografica, la metodologia utilizzata, le fonti e i risultati delle indagini;
- ai sensi dell'art. 27 delle Norme del PTCP, risulta necessario individuare, sulla Tavola Q.C. C - Sistema territoriale: Rappresentazione del Sistema insediativo storico, attraverso una grafica che ne permetta la

lettura, tutti i tratti di **viabilità storica** extraurbana definiti sulla Tav. A1.2 del PTCP. Inoltre, si integri l'elaborato "Quadro conoscitivo - Volume C. Sistema territoriale" (paragrafo 3.2.6), descrivendo l'analisi effettuata (metodologia, fonti e risultati), ed evidenziando le motivazioni di ordine storico, topografico e funzionale a supporto dell'individuazione del tratto individuato dal PTCP come "tracce di percorso" e dei tratti differenti da quelli indicati dal Piano provinciale;

- relativamente alle **bonifiche storiche**, non avendo provveduto ad effettuare gli specifici approfondimenti di cui all'art.26 delle Norme del PTCP, a supporto di una individuazione differente rispetto a quella del Piano provinciale, si modifichi la Tavola Q.C. C - Sistema territoriale: Rappresentazione del Sistema insediativo storico, al fine di individuare le zone interessate da bonifiche storiche di pianura così come definite sulla Tavola A1.2 del PTCP. Si integri l'elaborato "Quadro conoscitivo - Volume C. Sistema territoriale" descrivendo, in uno specifico paragrafo, la tematica "bonifiche storiche".

SISTEMA DEGLI IMPIANTI E DELLE RETI

Riserva n. 29 - INTESA CONDIZIONATA

Considerata la significativa criticità rilevata, occorre riportare nelle NTS che l'attuazione della nuova capacità insediativa (prevista nel territorio urbanizzato, urbanizzabile o rurale) dovrà essere subordinata alla verifica della capacità residua dell'esistente impianto di depurazione ed alla eventuale realizzazione delle necessarie opere finalizzate allo smaltimento dei reflui provenienti dai suddetti interventi di trasformazione.

D – SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE ATTIVITA' ESTRATTIVE

Riserva n. 44 - INTESA CONDIZIONATA

Occorre che il PSC e il RUE siano coerenti con la pianificazione comunale delle attività estrattive, nel rispetto di quanto previsto dal PIAE e dalla L.R. n. 20/2000.

L'art. 5.18 delle Norme del PSC deve essere reso coerente con quanto sopra. A tal fine si propone il seguente testo:

"Art. 5.18. Attività estrattive

1. Le attività estrattive e gli impianti fissi di lavorazione degli inerti, individuati indicativamente nel PSC o nel RUE, sono disciplinati dal PIAE e dal PAE secondo quanto previsto dalla legislazione generale e settoriale vigente. Il PAE costituisce strumento comunale di settore, soggetto alle medesime procedure di approvazione del POC.

2. La pianificazione e la progettazione delle sistemazioni finali delle aree di cava concorrono allo sviluppo della rete ecologica."

PROGETTO DI PSC

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI – MACRO CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Riserva n. 46 - INTESA CONDIZIONATA

In merito alla limitata capacità residua dell'impianto di depurazione esistente, si rinvia alla valutazione conclusiva relativa alla riserva n. 29.

Occorre verificare se gli insediamenti sparsi hanno le caratteristiche di cui alle direttive dell'art. 56, comma 2, del PTCP ed effettuare le conseguenti modifiche.

Si sono riscontrate, inoltre, alcune anomalie tra l'individuazione della perimetrazione del territorio urbanizzato effettuata nell'ambito del PSC adottato e quella del PSC controdedotto. Alla luce delle modifiche effettuate in accoglimento delle riserve o di osservazioni pervenute, occorre ridefinire la suddetta perimetrazione in aderenza al reale stato dei luoghi del territorio comunale.

Riserva n. 47 - INTESA CONDIZIONATA

Ribadendo che l'obiettivo del rilievo era quello di migliorare la stesura ed agevolare la lettura degli elaborati di PSC, in coerenza con quanto disposto dalla normativa regionale, si prende atto delle conclusioni comunali. Si evidenzia, comunque, che persistono alcune incongruenze tra gli elaborati del QC e di progetto del PSC, peraltro riscontrabili anche tra gli elaborati del PSC e quelli del RUE. A titolo esemplificativo, sulle tavole P2 del RUE è individuata una previsione di "Porto Fluviale" che non risulta sugli elaborati grafici di PSC, mentre è presente la relativa disciplina all'art. 6.4. delle NTS. La stessa osservazione n. 42 dell'Ufficio comunale, che risulta accolta, ha rilevato la suddetta incongruenza, proponendo la graficizzazione di tale previsione sulla tavola "Aspetti strutturali - 1".

IL TERRITORIO URBANO E URBANIZZABILE DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE

Riserva n. 48 - INTESA CONDIZIONATA

Come esplicitato nell'ambito della specifica riserva, il dimensionamento del piano non può prescindere dalla preliminare determinazione del fabbisogno pregresso e dalla valutazione della domanda avendo riguardo alla composizione qualitativa e quantitativa e della sua possibile evoluzione sulla base di scenari demografici, compatibilmente con la capacità di servizio delle reti (tecnologiche e viabilistiche ecc.), da definire secondo i criteri esplicitati nel PTCP (artt. 64 e 73).

Inoltre, si evidenzia che il dimensionamento calcolato nell'ambito del PSC adottato non è stato oggetto di revisione a seguito delle modifiche effettuate in fase di controdeduzione comunale.

Sulla base di tali considerazioni, si condiziona l'Intesa all'aggiornamento dei dati del QC (così come richiesto ai vari punti del presente documento), all'approfondimento puntuale del disegno di progetto dei vari ambiti di trasformazione (aree confermate da PRG, aree inserite in fase di adozione e aree inserite in fase di controdeduzione) e si rammenta che il calcolo degli abitanti teoricamente insediabili deve dare atto anche di quelli collocabili negli eventuali "Ambiti di riqualificazione".

Infine, si rammenta che il calcolo del dimensionamento di PSC dovrà essere effettuato in coerenza alle disposizioni di cui alla Deliberazione A.L. n. 279/2010, richiamando la circolare regionale del 1° febbraio 2010 (PG/20010/23900), che illustra e chiarisce l'obbligo e le modalità per lo svolgimento del dimensionamento del PSC (cfr. § 3.4.3.).

AMBITI URBANI CONSOLIDATI

Riserva n. 49 - INTESA CONDIZIONATA

Per quanto concerne le modifiche effettuate agli ambiti urbani consolidati in fase di controdeduzione comunale, si rinvia alle valutazioni conclusive della riserva n. 46.

Riserva n. 50 - INTESA CONDIZIONATA

Relativamente al **sistema insediativo storico**, viste le Tavole di PSC controdedotte che individuano la Città storica e il nucleo storico secondario di Mortizza, quest'ultimo solo sulla Tavola PSC Aspetti condizionanti. Tutele, si condiziona l'intesa a quanto segue:

- richiamando le valutazioni conclusive relative alla riserva n. 26, in considerazione dei contenuti di RUE, si rendano coerenti gli elaborati di PSC, individuando, secondo le disposizioni di cui all'art. A-7 della L.R.20/2000 e all'art. 24 delle Norme del PTCP vigente, oltre alla "Città storica", anche le "**zone urbane storiche**" e le "**strutture insediative storiche non urbane**"; tali zone devono essere assoggettate alla disciplina di cui all'art. 5.12. Si integri la Relazione illustrativa di PSC (Capitolo 3) in riferimento alle modifiche da verranno effettuate alla cartografia;
- viste le argomentazioni di controdeduzione comunale, e considerati i contenuti della **Tavola PSC "Sistema insediativo storico"**, in riferimento alle opportunità date dall'art. A-7 della L.R.20/2000, si inserisca un richiamo alla stessa, oltreché nella Tavola PSC "Aspetti condizionanti - tutele" come effettuato in controdeduzione, anche nella Tavola PSC "Aspetti strutturanti - 1", alla voce "Città storica".

Comunque, in riferimento a quanto evidenziato nel precedente alinea, la Tavola PSC - Sistema insediativo storico non deve riguardare solo la "Città storica" ma ricomprendere le zone urbane storiche e le strutture insediative storiche non urbane, individuate sulla Tav. PSC "Aspetti strutturanti - 1" come modificata (in quest'ultima, nelle nuove voci di legenda, dovrà essere inserito il richiamo alla Tavola PSC "Sistema insediativo storico"). La Tavola dovrebbe rappresentare il sistema insediativo storico conseguente ad una lettura di carattere storico, morfologico e funzionale, al fine di individuare le ripartizioni del tessuto e non solo gli edifici di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale, o quelli che non sono caratterizzati.

Per quanto riguarda gli "*ambiti privi di carattere storico-architettonici, culturali e testimoniali di cui all'art. A-7 comma 4 della L.R.20/2000 e s.m.i.*", nonostante quanto affermato nelle controdeduzione comunali, la Tavola PSC - Sistema insediativo storico non è stata modificata, si ribadisce pertanto il contenuto della riserva; si integri inoltre il QC, con le "analisi ... già effettuate dal PRG vigente" di cui si tratta in controdeduzione.

AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

Riserva n. 52 - INTESA CONDIZIONATA

Gli elaborati dovranno contenere l'articolazione degli ambiti specializzati per attività produttive definita dal PTCP in:

- ambiti di rilevanza sovra comunale: esistenti (PPC) e previsti (PPST);
- ambiti di rilevanza comunale esistenti e previsti.

La relativa disciplina dovrà essere integrata dettagliando le disposizioni dettate dal PTCP e dalla L.R. n. 20/2000.

Per quanto riguarda le modifiche all'art. 4.8., comma 5, dovrà essere sostituito il richiamo - erroneo - all'art. 87 delle Norme del PTCP con quello all'art. 88.

In conformità al PTCP, si conferma la necessità di effettuare il dimensionamento degli ambiti specializzati per attività produttive inseriti nel PSC.

COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

Riserva n. 53 - INTESA CONDIZIONATA

In considerazione delle controdeduzioni comunali, si condiziona l'Intesa all'integrazione della disciplina introdotta per i vari ambiti territoriali, la quale dovrà trovare una puntuale motivazione nei risultati delle indagini conoscitive che, avendo riguardo sia agli aspetti socio-economici relativi alla rete distributiva esistente sia agli aspetti relativi all'assetto del territorio, dovranno ricondurla a vincoli attinenti a profili strettamente ambientali o urbanistici. Inoltre, nei casi in cui le determinazioni in ordine alla possibilità di insediamento vengono rinviate a valutazioni successive, devono essere indicati preventivamente parametri e criteri di valutazione, da collocarsi comunque nell'ambito delle facoltà di limitazione previste dal legislatore.

POLI FUNZIONALI

Riserva n. 55 - INTESA CONDIZIONATA

Gli elaborati dovranno contenere l'articolazione dei Poli funzionali definita dal PTCP in esistenti e previsti. La relativa disciplina dovrà essere integrata dettagliando le disposizioni dettate dal PTCP e dalla L.R. n. 20/2000.

TERRITORIO RURALE

Riserva n. 56 - INTESA CONDIZIONATA

Ribadendo il contenuto della riserva, si verifichi la delimitazione degli ambiti del territorio rurale individuata sulla Tavola di PSC "Aspetti strutturanti - 2", anche alla luce della presenza, sul territorio comunale, non solo di elementi di valore naturale e ambientale, ma anche di veri e propri ambiti territoriali (il Parco del Trebbia con la sua area contigua, l'area del progetto di valorizzazione del torrente Nure, ecc.), caratterizzabili come ambiti di valore naturale e ambientale.

In sede di verifica degli ambiti si tenga conto anche della modifica del territorio urbanizzato e urbanizzabile, da effettuarsi sulla base delle valutazioni conclusive alle controdeduzioni ad altre specifiche riserve/osservazioni.

Sulla base delle valutazioni sopra esposte, si modifichi la Relazione illustrativa di PSC (paragrafo 5.1).

Come già richiesto con la riserva, si integri il paragrafo 5.2 "Recupero degli insediamenti sparsi non più connessi all'uso rurale" della Relazione illustrativa di PSC, sulla base della disciplina di cui all'art. 3.5., come modificata in riferimento alle valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni comunali agli specifici rilievi formulati dalla Provincia.

DOTAZIONI TERRITORIALI

Riserva n. 57 - INTESA CONDIZIONATA

Come già chiaramente evidenziato nell'ambito della specifica riserva, in considerazione del peculiare ruolo di Piacenza nel sistema territoriale locale in termini di polo attrattivo (confermato dal PTCP che le assegna il ruolo di Città Regionale), occorre tenere conto di quanto previsto dall'art. A-24, commi 8 e 9, della L.R. n. 20/2000, verificando la dotazione di aree pubbliche pro capite in riferimento agli abitanti effettivi e potenziali del Comune. Inoltre, si evidenzia che le suddette verifiche dovranno tenere conto delle modifiche apportate alle previsioni di PSC in sede di controdeduzione comunale.

RETE ECOLOGICA - "TAVOLA ASPETTI STRUTTURANTI 2"

Riserva n. 58 - INTESA CONDIZIONATA

Si condiziona l'intesa all'integrazione:

- della Relazione di PSC nella sezione relativa a "Potenziamento della rete ecologica locale", in quanto il testo controdedotto non tiene conto delle modifiche apportate alla cartografia (Tavole n. 04 - "Rete ecologica locale ed elementi di interferenza" e "tavola aspetti strutturanti 2") e alla Relazione QC 5.Biodiversità, svolte in sede di controdeduzione alla riserva n. 21.;
- dell'art. 2.7. comma 20 con il seguente periodo: "Essendo le Kyoto Forest ricadenti all'interno di ambiti di trasformazione e in ambiti di valorizzazione e gestione nel territorio (Parco del Trebbia e Parco fluviale del PO) la loro realizzazione verrà demandata al POC e ai relativi Progetti di tutela." Si specifica che tale disposizione è contenuta nel RUE comunale, ma è opportuno che venga riportata nella disciplina del PSC che ai sensi della L.R. n. 20/2000 stabilisce i compiti attuativi del POC.

Inoltre con riferimento alla "Tavola - Aspetti strutturanti 2" è necessario risolvere le incongruenze con la "Tavola 04 del Quadro conoscitivo - Volume B" dove ad esempio un impianto di lavorazione degli inerti è indicato come "Elemento di interferenza - Impianti di lavorazione inerti (da PIAE 2011), rispetto al progetto di rete ecologica, mentre nella tavola di PSC è indicato come "corridoio fluviale primario" e "Ambito agricolo di rilievo paesaggistico". Quindi, anche nella "Tavola - Aspetti strutturanti 2" dovrà essere riconosciuto l'attuale uso del territorio mediante l'individuazione dell'esistente impianto di lavorazione inerti.

TAVOLA ASPETTI CONDIZIONANTI - TUTELE

Riserva n. 75 - INTESA CONDIZIONATA

Nonostante quanto si afferma in controdeduzione, gli elaborati di PSC non sono stati modificati come richiesto. Pertanto si condiziona l'intesa a quanto di seguito esposto:

- si inserisca nelle voci di legenda delle Tavole "Aspetti condizionanti - Tutele" e "Aspetti condizionanti - Rispetti", definibili come "**Tavola dei vincoli**", oltre all'articolo delle Norme di PSC di riferimento, anche il riferimento normativo con cui viene stabilito tale condizionamento;
- come dispone l'art.19 al comma 3-bis della L.R.20/2000 (così come modificato dalla L.R.15/2013), si predisponga, a corredo della Tavola dei vincoli, e quindi sulla base dell'articolazione dei contenuti delle

Tavole "Aspetti condizionanti – Tutele" e "Aspetti condizionanti – Rispetti" (come modificate ed integrate in riferimento alle successive e specifiche valutazioni conclusive), la **Scheda dei vincoli**, all'interno della quale deve essere riportato per ciascun vincolo o prescrizione l'atto da cui deriva;

BENI PAESAGGISTICI SOGGETTI AL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

Riserva n. 76 - INTESA CONDIZIONATA

Nonostante quanto si afferma in controdeduzione, la Tavola "Aspetti condizionanti – Tutele", è stata modificata solo parzialmente; si condiziona pertanto l'intesa a quanto di seguito esposto:

- per maggior chiarezza dei contenuti della Tavola, si sposti la voce di legenda "Biotopi umidi", in quanto beni non soggetti alle disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004, nella sezione TUTELE PAESAGGISTICO AMBIENTALI; la voce "parco fluviale regionale del Trebbia: aree sottoposte a vincolo paesaggistico" deve invece essere spostata nella sezione dedicata ai beni paesaggistici; per quanto riguarda la voce "Polo estrattivo PAE-PIAE" si richiamano le valutazioni conclusive relative alla controdeduzione alla riserva n.44;
- si modifichi l'individuazione dei "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua rilevanti ai fini paesaggistici e fascia di rispetto" che sarebbe opportuno definire "**Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative fasce di tutela** (art. 142, comma 1, lettera c)", in riferimento alla Tavola D3.a nord del PTCP e all'Elenco delle acque pubbliche della provincia di Piacenza, contenuto nell'Allegato D.3.3 (R) al QC del PTCP e comunque in accordo con la Soprintendenza competente; si riveda anche la perimetrazione delle fasce di tutela che, per i corsi d'acqua arginati, devono essere individuate a partire dal piede esterno dell'argine e per quelli non arginati, dal ciglio superiore esterno dell'alveo inciso (nella scheda dei vincoli dovrà, comunque essere esplicitata la metodologia utilizzata per individuare le fasce di tutela di 150 mt prescritte dall'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004). Risulta, inoltre, opportuno predisporre, all'interno della Scheda dei vincoli, uno specifico elenco dei corsi d'acqua pubblici che riporti la numerazione dell'elenco delle acque pubbliche, numerazione da inserire anche sulla tavola "Aspetti condizionanti – Tutele";
- relativamente ai "territori coperti da boschi", non è stato chiarito se l'individuazione si riferisce solo al PTCP (art. 8) oppure anche al D.Lgs. n. 42/2004; si modifichi la legenda della Tavola, distinguendo pertanto le aree soggette a vincolo paesaggistico (da indicare con la seguente voce "Territori coperti da foreste e boschi (D.Lgs. n. 42/2004, art.142, comma 1, lettera g.)"), individuate sulla base della Tavola D3.a nord del PTCP, dalle aree forestali soggette alle disposizioni di cui all'art. 8 delle Norme del PTCP. Si evidenzia inoltre che nella tavola, il graficismo relativo ai canali consortili e alla loro fascia di rispetto non consente di visualizzare pienamente l'assetto vegetazionale tutelato con artt 8 e 9 e tav. A2.2 del PTCP;
- per quanto riguarda gli "ambiti del territorio nei quali il vincolo paesaggistico non trova applicazione" ai sensi dell'art. 142, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004", considerata la controdeduzione comunale alla riserva n. 68, che sembra attestare la presenza dei medesimi ambiti, si integrino gli elaborati di Piano come richiesto con la riserva stessa.

BENI CULTURALI SOGGETTI AL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

Riserva n. 77 - INTESA CONDIZIONATA

Preso atto delle controdeduzioni comunali e delle modifiche apportate alla Tavola "Aspetti condizionanti – Tutele", si condiziona l'intesa a quanto segue:

- si modifichi la legenda della Tavola, inserendo la voce "*Beni architettonici soggetti a dichiarazione di tutela (art.10 commi 1, 3 e 4 e art.11 comma 1)*" che viene articolata in "tutela diretta" e "tutela indiretta";
- si individuino i beni architettonici vincolati *ope legis* e si inserisca nelle voci di legenda, sia per i medesimi che per i beni soggetti a dichiarazione di tutela, il riferimento agli elaborati che contengono codifiche ed elenchi. Si elimini di conseguenza la nota in parentesi presente nel titolo della sezione in quanto poco chiara;
- gli elenchi e la rappresentazione dei beni culturali (beni soggetti a dichiarazione di vincolo e beni archeologici) devono essere aggiornati sulla base di eventuali provvedimenti di tutela nel frattempo emessi; un riferimento per tali verifiche, oltre ai provvedimenti di tutela e agli archivi della Soprintendenza territoriale competente, è il *WebGIS* del patrimonio culturale dell'Emilia Romagna consultabile all'indirizzo www.patrimonioculturale-er.it/webgis, rispetto al quale si sono comunque rilevate alcune difformità sia per quanto riguarda i beni soggetti a dichiarazione di vincolo che gli *ope legis*. Si provveda pertanto ad effettuare le opportune verifiche. Si inserisca il riferimento alle suddette tavole e all'elaborato Q.C.D Sistema della pianificazione. Allegato – Elenco degli immobili vincolati nel Comune di Piacenza nella Scheda dei vincoli.

ZONE DI INTERESSE STORICO ARCHEOLOGICO

Riserva n. 78 - INTESA CONDIZIONATA

Richiamando le valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni comunali alla riserva n.26, si condiziona l'intesa alla perimetrazione, sulla Tavola "Aspetti condizionanti – Tutele" e in accordo con la Soprintendenza Archeologia dell'Emilia-Romagna, delle "zone di interesse archeologico", che insieme ai complessi archeologici e alle aree di concentrazione di materiale archeologico o di segnalazione di rinvenimenti, già individuati cartograficamente, costituiscono il patrimonio archeologico comunale; conseguentemente, si integri la legenda della tavola con una specifica voce e si predisponga uno specifico allegato, da riportare nella Scheda dei vincoli, contenente la schedatura dei siti di interesse archeologico di cui all'All.C1.3 (R) "Ricognizione e schedatura delle aree archeologiche" al QC del PTCP vigente, eventualmente modificata in accordo con la Soprintendenza

ELEMENTI STORICI

Riserva n. 79 - INTESA CONDIZIONATA

Preso atto delle controdeduzioni comunali e delle modifiche apportate alla Tavola "Aspetti condizionanti - Tutele", si condiziona l'intesa a quanto segue:

- per quanto riguarda l'individuazione della **città storica** e del **nucleo storico secondario**, si richiamano le valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni alla riserva n.50: si riportino le medesime perimetrazioni della città storica e delle zone urbane storiche/strutture insediative storiche non urbane, presenti sulla Tavola PSC Aspetti strutturanti come modificata; nelle voci di legenda relative alle suddette perimetrazioni si inserisca il riferimento alla Tavola Sistema insediativo storico, come modificata;
- relativamente alle zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale di cui all'art. 25 del PTCP e agli articoli A-8 e A-9 della L.R. n. 20/2000, individuati in modo puntiforme sulla Tavola con la voce "Insediamenti sparsi di interesse storico-architettonico" si inserisca nella voce di legenda il riferimento all'allegato contenente il censimento dei nuclei sparsi, per il quale sarebbe opportuno, considerato il contenuto, modificare la denominazione, ad esempio in "Censimento degli insediamenti in territorio rurale e degli insediamenti di interesse storico-architettonico e testimoniale esterni alla città storica". Si modifichi l'individuazione degli insediamenti di interesse storico-architettonico e testimoniale sulla base della Tav. Q.C. C - Sistema territoriale: Rappresentazione del Sistema insediativo storico, come modificata in riferimento alle valutazioni conclusive alla controdeduzione alla riserva n.26; si inserisca nella scheda dei vincoli il riferimento all'allegato al Volume C, contenente l'elenco e la schedatura dei beni;
- relativamente alla viabilità storica si richiamano le valutazioni conclusive relative alla controdeduzione comunale alla riserva n.26; si modifichi pertanto l'individuazione della viabilità storica in riferimento alla Tavola Q.C. C - Sistema territoriale: Rappresentazione del Sistema insediativo storico, come modificata.

UNITA' DI PAESAGGIO

Riserva n. 80 - INTESA CONDIZIONATA

Si prende atto delle controdeduzioni comunali e si condiziona l'Intesa all'inserimento della tematica nella Scheda dei vincoli, che dovrà richiamare la Tavola T05 di QC e l'Allegato 6.B al QC.

ASSETTO VEGETAZIONALE

Riserva n. 83 - INTESA CONDIZIONATA

Si condiziona l'intesa al recepimento integrale, nella cartografia, Tavola - Aspetti condizionanti tutele", dell'assetto vegetazionale (boschi ed elementi vegetazionali lineari) della tav. A2.2 del PTCP in quanto le modifiche apportate dal Comune non sono state supportate da alcuna motivazione. Tale modifica dovrà essere effettuata anche sui corrispondenti elaborati di QC.

RETICOLO IDROGRAFICO E RISCHIO SISMICO

Riserva n. 85 - INTESA CONDIZIONATA

Il testo normativo deve tener conto della revisione generale della direttiva regionale DAL n. 112/2007, disposta con DGR n. 2193/2015 e operativa per tutti gli strumenti urbanistici che saranno adottati dopo l'8/01/2016. Detta revisione comporta un cambiamento significativo per Piacenza, dal momento che la Zona sismica 4, pur a bassissima sismicità, non è più esonerabile dalle analisi di approfondimento sismico, supportate da idonee indagini strumentali. Un'analisi sismica specifica sarà pertanto richiesta per ogni area di nuovo insediamento edilizio e infrastrutturale e di riqualificazione in sede di POC/PUA, per accertarne la compatibilità geologica e per supportare il parere sismico previsto dall'art. 5 della LR 19/2008. Il testo normativo può essere inoltre integrato in considerazione delle possibili future iniziative di omogeneizzazione a scala di area vasta relative all'individuazione degli effetti sismici di sito. Per le necessarie modifiche da apportare al testo normativo, si propone la sostituzione del comma 2 dell'Art. 5.17 "Rischio sismico" secondo la formulazione fornita nell'ambito delle proposte di modifiche normative fornite a titolo collaborativo.

TAVOLA ASPETTI CONDIZIONANTI - RISPETTI

Riserva n. 86 - INTESA CONDIZIONATA relativamente al campo-pozzi

Al fine di rendere coerente con la normativa vigente l'individuazione delle zone di rispetto del campo-pozzi si propone di riformulare il testo in legenda nel modo seguente "Individuazione campo pozzi e relativa fascia di rispetto - La zona di riserva del campo-pozzi è definita da quanto previsto dall'art. 35 comma 8 delle Norme del PTCP, intendendosi gradualmente ridefinita dalla zona di rispetto di raggio 200 m circostante gli effettivi punti di prelievo, come disposto dall'art. 94 del D.Lgs. n. 15/2006".

PROCEDURE DI MODIFICA AL PSC IN CONTRASTO CON LE DISPOSIZIONI DELLA L.R. N. 20/2000

Riserva n. 90 – INTESA CONDIZIONATA

Tenuto conto dell'accoglimento della riserva e delle conseguenti modifiche normative effettuate, occorre una ulteriore revisione della norma per garantire la conformità con la L.R. n. 15/2013 (evidenziate in grassetto le integrazioni e barrate le eliminazioni):

- art. 5.1., comma 4 (numerazione Norme adottate), "*Il PSC individua i beni immobili sottoposti a tutela diretta e a tutela indiretta, e i beni immobili di importanza archeologica. Qualora le relative perimetrazioni vengano aggiornate e modificate da parte delle competenti Autorità, una volta concluso l'iter di approvazione di tali modifiche secondo le procedure di legge, **nelle more di approvazione degli strumenti urbanistici o loro varianti**, ~~e~~ verrà aggiornata la Tavola dei vincoli attraverso deliberazione meramente ricognitiva **non costituente variante alla pianificazione vigente** ~~i nuovi perimetri saranno recepiti nelle cartografie del PSC con disposizione Dirigenziale.~~".*

DISCIPLINA COMMERCIALE

Riserva n. 98 - INTESA CONDIZIONATA

Si rinvia alle valutazioni conclusive formulate in riferimento alla riserva n. 53.

SEZIONE 2 - VALUTAZIONI SULLE MODIFICHE DERIVANTI DALLE CONTRODEDUZIONI COMUNALI ALLE OSSERVAZIONI

N.	N. Prot.	SINTESI OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atti C.C. n.35 del 03.12.2015 e n.36 dell'11.12.2015)	VALUTAZIONE CONCLUSIVE
103	50102	<p>Per che un'area di 42.200 mq in loc. Finarda, classificata nel PSC adottato come territorio rurale - ambito agricolo di rilievo paesaggistico, venga riconosciuta come zona per impianti fissi di lavorazione inerti nelle tavole aspetti strutturanti 1 e 2) e venga modificato l'art.5.18 delle norme tecniche strutturali nel modo seguente (in neretto la parte aggiunta):</p> <p>1. Il Piano delle Attività Estrattive comunale (PAE) costituisce integrazione del RUE comunale per le norme e le aree di competenza.</p> <p>2. Le aree e i fabbricati e gli impianti esistenti nelle aree individuate dal PAE sono oggetto di disciplina del PAE stesso in particolare nelle zone per impianti fissi di lavorazioni inerti vale quanto previsto dall'art. 51 delle NTA del PAE vigente.</p> <p>3. Il PSC nella tavolo Aspetti Condizionanti - Tutele individua i poli estrattivi e le Zone per impianti fissi di lavorazioni inerti come indicati dal PAE - PIAE. L'utilizzo dei fabbricati esistenti è vincolato alla funzionalità dell'impianto. Sono consentiti ampliamenti per il soddisfacimento dell'attività nei limiti e alle condizioni di PAE. La dismissione degli impianti esistenti comporta il ripristino dell'area e l'eventuale recupero degli immobili, se e in quanto compatibili, nel rispetto delle norme della zona prevista dal PSC.</p>	<p>Si accoglie parzialmente l'osservazione</p> <p>Le Zone per impianti fissi di lavorazioni inerti verranno individuate sulla tavola P2 del RUE. Essendo che impianti potenzialmente da delocalizzare, la loro rimozione comporterebbe in futuro variante al PSC, si ritiene quindi più corretto individuare tali zone sulla tavola del RUE.</p> <p>L'art.5.18 verrà modificato solo al comma 2 come segue:</p> <p>"Le aree e i fabbricati e gli impianti e le loro pertinenze esistenti compresi nelle aree individuate dal PAE sono disciplinati dal oggetto di disciplina del PAE stesso. in particolare Nelle zone per impianti fissi di lavorazioni inerti vale quanto previsto dall'art. 51 delle NTA del PAE vigente.</p>	<p>INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Si rinvia all'adeguamento inerente l'Intesa espressa sulle controdeduzioni comunali alla riserva n. 44.</p>
124	52535	<p>Presenta la medesima richiesta di cui al punto 103, ma per un'area di 39.000 mq in loc. Finarda.</p>	<p>Si accoglie parzialmente l'osservazione</p> <p>Le motivazioni sono le medesime indicate al n. 103.</p>	<p>INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Si rinvia all'adeguamento inerente l'Intesa espressa sulle controdeduzioni comunali alla riserva n. 44.</p>
142	53818	<p>1) Chiedono alcune modifiche agli artt. 1.8, 2.1, 2.5, 3.3, 4.1:</p> <p>- le modifiche agli artt. 1.8, 2.1, 3.3, 4.1 comma 3 mirano a rendere possibile l'intervento nel territorio urbanizzato con il POC, favorendo interventi di riqualificazione / trasformazione che da un lato permettano di rendere flessibile i vari strumenti urbanistici e, dall'altro contribuiscano ad aumentare la rigenerazione urbanistica rimanendo all'interno degli ambiti del territorio consolidato.</p> <p>- l'integrazione al comma 3 dell'art. 2.5 è finalizzata a migliorare l'integrazione funzionale all'interno degli ambiti del territorio urbanizzato, prevedendo la possibilità di collocare quote per attività terziarie, commerciali e di servizio a servizio all'interno della aree da riqualificare individuate dal POC nella città storica, negli ambiti urbani consolidati, negli ambiti specializzati per attività produttive già attuati</p> <p>2) Chiedono di rendere coerente il perimetro dell'urbanizzato individuato sulla tav. Aspetti strutturanti con quella del RUE.</p>	<p>Si accoglie parzialmente l'osservazione.</p> <p>L'osservazione risulta identica all'osservazione n. 248 (nel dettaglio si richiama l'osservazione n.248 - Confindustria, la relativa istruttoria e trattazione in Commissione Consigliare)</p> <p>1) per le oss. agli articoli 1.8, 2.1, 4.1</p> <p>Si accoglie parzialmente l'osservazione</p> <p>La possibilità di intervenire all'interno del territorio urbanizzato favorendo interventi di riqualificazione/trasformazione anche attraverso il POC. È garantita sia dalle norme regionali vigenti, sia dagli artt.2.1, terzo comma, e 4.1 dell NTS; pertanto la modifica proposta appare "limitativa" nei confronti del RUE che, comunque, a POC approvato, risulta uno strumento sotto ordinato.</p> <p>Anche se sembra già evidente, si propone di integrare l'art.4.1 al comma 1 dopo il punto h) specificando che "all'interno del territorio urbanizzato, il POC può individuare specifici comparti di riqualificazione e trasformazione definendo le linee guida dell'assetto urbanistico da realizzare, la capacità</p>	<p>INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Con riferimento alla modifica del perimetro del territorio urbanizzato, rinviando all'adeguamento inerente l'Intesa espressa sulle controdeduzioni comunali alla riserva n. 46, si rammenta la necessità di modificare il suddetto perimetro in coerenza con il reale stato dei luoghi del territorio comunale.</p> <p>In merito alla possibilità di insediare attività commerciali negli ambiti da riqualificare si rinvia all'adeguamento inerente l'Intesa espressa sulle controdeduzioni comunali alla riserva n. 53.</p>

			insediativa, le destinazioni d'uso previste, anche in forma di quote percentuali massime e minime per ciascuna destinazione d'uso o gruppo di destinazioni d'uso".	
147	59225	<p>oss. 1 e 2 - Per 2 aree, classificate nel PSC adottato rispettivamente come territorio rurale - ambito agricolo di rilievo paesaggistico (Mortizza) e ambito ad alta vocazione produttiva agricola (Ca Stanga), chiede che vengano riconosciute come zone per impianti fissi di lavorazione inerti nelle tavole aspetti strutturanti 1 e 2) e che venga modificato l'art.5.18 delle norme tecniche strutturali nel modo seguente (in neretto la parte aggiunta):</p> <p>1. <i>Il Piano delle Attività Estrattive comunale (PAE) costituisce integrazione del RUE comunale per le norme e le aree di competenza.</i></p> <p>2. Le aree e i fabbricati e gli impianti esistenti nelle aree individuate dal PAE sono oggetto di disciplina del PAE stesso in particolare <i>Nelle zone per impianti fissi di lavorazioni inerti vale quanto previsto dall'art. 51 delle NTA del PAE vigente.</i></p> <p>3. <i>Il PSC nella tavola Aspetti Condizionanti - Tutele individua i poli estrattivi e le Zone per impianti fissi di lavorazioni inerti come indicati dal PAE - PIAE. L'utilizzo dei fabbricati esistenti è vincolato alla funzionalità dell'impianto. Sono consentiti ampliamenti per il soddisfacimento dell'attività nei limiti e alle condizioni di PAE. La dismissione degli impianti esistenti comporta il ripristino dell'area e l'eventuale recupero degli immobili, se e in quanto compatibili, nel rispetto delle norme della zona prevista dal PSC."</i></p> <p>oss. 3 - Chiede inoltre che le aree del Polo estrattivo Cà Stanga (n. 42) siano sottratte dal Parco del fiume Po e dal progetto di valorizzazione ambientale e territoriale ambiti di pertinenza del torrente Nure, riconducendo tali perimetri a quelli previsti dal "Progetto di tutela, recupero e valorizzazione" individuato dal PTCP.</p>	<p>oss. 1 e 2 Si accoglie parzialmente l'osservazione Le Zone per impianti fissi di lavorazioni inerti verranno individuate sulla tavola P2 del RUE. Essendo impianti potenzialmente da delocalizzare, la loro rimozione comporterebbe in futuro variante al PSC, si ritiene quindi più corretto individuare tali zone sulla tavola del RUE. "Le aree e i fabbricati e gli impianti e le loro pertinenze esistenti compresi nelle aree individuate dal PAE sono disciplinati dal oggetto di disciplina del PAE stesso. in particolare <i>Nelle zone per impianti fissi di lavorazioni inerti vale quanto previsto dall'art. 51 delle NTA del PAE vigente.</i>"</p>	<p>INTESA CONDIZIONATA sui punti 1 e 2 Si rinvia all'adeguamento inerente l'Intesa espressa sulle controdeduzioni comunali alla riserva n. 44.</p>
248	68648	<p>21) modifica art.4.2 comma 7 delle NTS. PROPOSTA DI MODIFICA 7 Sicurezza dal punto di vista geotecnico e sismico. Ciascun ... agli eventuali fattori locali di amplificazione sismica secondo le disposizioni vigenti. Il PUA o il progetto di intervento devono essere accompagnati da modellazione geologica e modellazione geotecnica ai sensi di legge, dagli approfondimenti previsti dalla vigente normativa in materia. MOTIVAZIONI: La proposta è finalizzata ad una semplificazione normativa, eliminando la procedura di modellazione geologica e modellazione geotecnica relativa ai PUA o ai progetti di intervento contenuta nel comma 7 e rimandando alle disposizioni sovraordinate in materia per l'applicazione di eventuali ulteriori approfondimenti.</p>	<p>Si accoglie l'osservazione</p>	<p>INTESA ACCORDATA con la precisazione che è corretto mantenere il testo normativo nella versione formulata in sede di controdeduzione, che risponde già, nella sostanza, all'obiettivo dell'osservazione.</p>
		<p>25)modifica art.5.18delle NTS. PROPOSTA DI MODIFICA: "Il Piano delle Attività Estrattive comunale (PAE) costituisce integrazione del RUE comunale per le norme e le aree di competenza. Le aree, i fabbricati e gli impianti esistenti nelle aree individuate dal PAE sono oggetto di disciplina del PAE stesso, in particolare nelle Zone per impianti fissi di lavorazione inerti vale quanto</p>	<p>Si accoglie l'osservazione</p>	<p>INTESA CONDIZIONATA Si rinvia all'adeguamento inerente l'Intesa espressa sulle controdeduzioni comunali alla riserva n. 44.</p>

		<p>previsto dall'art. 51 delle NTA del PAE vigente.</p> <p>Il PSC nella tavola nelle tavole Aspetti Strutturanti</p> <p>Aspetti Condizionanti – Tutele individuali e poli estrattivi e le Zone per impianti fissi di lavorazione inerti, come indicati dal PAE – PIAE. L'utilizzo dei fabbricati esistenti è vincolato alla funzionalità dell'impianto. Sono consentiti ampliamenti per il soddisfacimento dell'attività nei limiti e alle condizioni di PAE. Ladismissione degli impianti esistenti comporta il ripristino dell'area e l'eventuale recupero degli immobili, se e in quanto compatibili, nel rispetto delle norme della zona prevista dal PSC."</p>		
		27) modifiche varie alla tavola aspetti strutturali.	Si accoglie parzialmente l'osservazione In sede di piano controdedotto alcuni suggerimenti relativi alla cartografia verranno presi in considerazione al fine di garantire la più chiara comprensione possibile.	INTESA CONDIZIONATA Relativamente al punto 27.9 dell'osservazione che evidenzia l'individuazione non corretta di insediamenti agricoli come "territorio urbanizzato", in difformità dalla Tav. P2 di RUE, si condiziona l'intesa all'accoglimento dell'osservazione, richiamando l'adeguamento inerente l'Intesa espressa sulle controdeduzioni comunali alla riserva n. 46.
250	65837	5) Chiedono che nell'art. 5.14 comma 5 let. c venga specificato che la rimozione dei manufatti idraulici sia condizionata all'autorizzazione dell'ente gestore del manufatto stesso.	5) Si accoglie parzialmente l'osservazione Il nuovo testo dell'Art. 5.14c è il seguente: "5. E' comunque vietato: a) (...) b) (...) c) la rimozione di manufatti idraulici direttamente correlati al funzionamento idraulico dei canali di bonifica o del sistema infrastrutturale di supporto (chiaviche di scolo, piccole chiuse, scivoli, ponti in muratura, passerelle, ecc), <i>senza che la stessa sia suffragata da una effettiva e dimostrata necessità idraulica"</i>	INTESA CONDIZIONATA Considerato che la rimozione dei manufatti idraulici è soggetta a preventiva autorizzazione da parte del Consorzio di bonifica o altri Enti gestori e che la tutela delle bonifiche storiche deve essere osservata anche dai medesimi, si propone la riformulazione del comma 4 (ex 5) punto c), come segue: <i>"la rimozione di manufatti idraulici direttamente correlati al funzionamento idraulico dei canali di bonifica o del sistema infrastrutturale di supporto (chiaviche di scolo, piccole chiuse, scivoli, ponti in muratura, passerelle, ecc), ancorché assentibile dall'Ente gestore, senza che la stessa sia suffragata da una effettiva e dimostrata necessità idraulica, che tenga conto di ogni possibile alternativa."</i>
Osservazioni degli Uffici comunali - PSC - Protocollo speciale				
42		<p>Considerato che nelle NTA è necessario disciplinare il sistema idroviario e normare il Porto Fluviale adeguandosi al PTCP, e pertanto individuare una conca turistica, chiede che:</p> <p>-venga inserito il seguente articolo: "Il PSC individua la localizzazione del Porto fluviale e della Conca turistica previsti sul territorio comunale. Le modalità di intervento, le funzioni insediabili e relative quantità verranno stabilite all'interno del Poc, mediante apposita scheda normativa, seguendo le indicazioni fornite dal PTCP vigente all'art.111."</p> <p>-sulla tav. del PSC Aspetti strutturali venga inserita l'individuazione del Porto Fluviale così come individuato nella tav. P2 del RUE e che analogamente venga individuata la Conca turistica".</p>	Si accoglie l'osservazione	INTESA CONDIZIONATA Considerato che in fase di controdeduzione sono state modificate le NTS integrando il nuovo articolo 6.4. "Sistema idroviario", occorre coordinare tali nuove disposizioni con la cartografia di PSC (tavola "Aspetti strutturali 1") mediante la graficizzazione delle infrastrutture esistenti e previste, anche in adeguamento al PTCP.

Allegato 3 – Piacenza, parere motivato VAS

Il Comune di Piacenza, con note acquisite al Prot. prov.le n. 2247 del 27.01.2016, n. 4960 del 18.02.2016 e n. 13580 dell'11.05.2016, ha trasmesso gli elaborati relativi al PSC, comprendenti l'elaborato di ValSAT, ai fini degli adempimenti previsti dalla L.R. 20/2000 e dell'espressione del Parere Motivato.

Gli elaborati relativi alla proposta di PSC sono stati depositati presso gli enti territoriali interessati che, insieme ai soggetti competenti in materia ambientale, sono stati invitati a partecipare alla Conferenza di Pianificazione di cui agli artt. 14 e 27 della L.R. 20/2000.

Gli elaborati di Piano, unitamente al relativo documento di ValSAT (che ai fini della Valutazione Ambientale Strategica tiene luogo del Rapporto Ambientale) e alla Sintesi non Tecnica dello stesso, sono stati depositati ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.Lgs. 152/2006, presso la Provincia di Piacenza ed il Comune medesimo.

La Conferenza di Pianificazione si è svolta in tre sedute e successivamente, ai sensi dell'art. 27, comma 4 della L.R. 20/2000, il Comune di Piacenza tenendo conto dei contributi conoscitivi e delle valutazioni espresse, ha adottato il Piano Strutturale Comunale con atti del Consiglio Comunale n. 6 del 10.03.2014, n. 7 del 17.03.2014, n. 9 del 31.03.2014, n. 10 del 01.04.2014, n. 11 del 07.04.2014, n. 12 del 14.04.2014 e n. 13 del 15.04.2014.

Successivamente, la Giunta Provinciale ha espresso le proprie riserve in merito al PSC adottato con atto n. 198 del 10.10.2014.

Entro il termine per la presentazione di osservazioni ai fini della procedura di Valutazione Ambientale del PSC, prorogato al 01.10.2014, sono pervenute n. 97 osservazioni, delle quali n. 90 formulate in riferimento al PSC e n. 7 alla Zonizzazione Acustica Comunale.

Il Consiglio Comunale di Piacenza ha deliberato le controdeduzioni alle riserve provinciali ed alle osservazioni pervenute con atti n. 35 del 03.12.2015 e n. 36 dell'11.12.2015.

Nella fase di controdeduzione, in accoglimento delle riserve dell'Amministrazione Provinciale e di alcune osservazioni pervenute, il Comune ha apportato modifiche agli elaborati di Piano ed ha ritenuto di effettuare variazioni del documento di ValSAT in riferimento sia alle riserve provinciali che alle osservazioni pervenute.

Si evidenzia, in generale, che l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT allegato al Piano, comporta il necessario aggiornamento del documento di valutazione e, nel caso gli effetti ambientali siano significativi, è necessario provvedere all'integrazione anche del Parere Motivato, qualora già formulato.

In relazione a quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e dall'art. 5 della L.R. 20/2000 il Piano Strutturale Comunale di Piacenza è stato assoggettato alla procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale; pertanto, la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente e contestualmente alla formulazione dell'Intesa sul Piano, deve assumere il Parere Motivato, ai sensi dell'art. 15 del suddetto Decreto.

I documenti di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale, "VST_RA - Rapporto Ambientale" e "VST_SNT Sintesi non tecnica", le tavole "VST 01 - Sensibilità ambientale alla trasformazione produttiva" e "VST 02 - Sensibilità ambientale alla trasformazione residenziale" e l'elaborato "A VST_SIN - Studio di incidenza sui siti Natura 2000 IT4010016 "Basso Trebbia" e IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio" ", sono stati costruiti sulla base dei contenuti illustrati nell'ambito dell'Allegato VI al D.Lgs. 152/2006 e svolgono adeguatamente le funzioni affidate al Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del D.Lgs 152/2006.

Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti del PSC e sugli impatti ambientali ad esso conseguenti, previste dall'art. 14 del D.Lgs. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono state adeguatamente sviluppate nel processo di formazione, ai sensi degli artt. 14 e 27 della L.R. 20/2000, sia durante la Conferenza di Pianificazione che durante le fasi di deposito e partecipazione.

La prima fase della valutazione, effettuata congiuntamente alla costruzione del Quadro Conoscitivo, ha prodotto una valutazione delle opportunità/punti di forza e dei fattori di criticità/punti di debolezza che caratterizzano il territorio, riferiti sia allo stato di fatto che alle dinamiche evolutive del territorio comunale, con la proposta di politiche e azioni da attuare con il Piano.

Il Comune di Piacenza ha definito il proprio scenario di sviluppo sociale, economico e culturale con riferimento alla sostenibilità ed alla qualità dell'ambiente e del territorio, assumendo i seguenti obiettivi generali, che sono stati declinati in politiche/azioni, articolati secondo il sistema delle componenti ambientali considerate:

- Aria:
Contenere le emissioni in atmosfera in corrispondenza del centro urbano di Piacenza;
- Rumore:
Garantire livelli di rumore adeguati alle funzioni insediate e previste;
- Risorse idriche:
Contenere l'esposizione della popolazione al rischio idraulico,
Contenere i fattori di pressione ambientale sulla componente risorse idriche;
- Suolo e sottosuolo:
Contenere il consumo di suolo limitando lo sprawl;
- Biodiversità e paesaggio:
Valorizzare il sistema dei parchi e delle aree di interesse naturalistico,
Salvaguardare le caratteristiche paesaggistiche locali,
Salvaguardare e potenziare la rete ecologica comunale;
- Consumi e rifiuti:
Contenere i consumi e la produzione di scarti;
- Energia ed effetto serra:
Contenere i consumi energetici,
Promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili;

- Mobilità:
 - Potenziare il sistema viabilistico europeo del Corridoio V in corrispondenza del nodo di Piacenza,
 - Potenziare il sistema ferroviario a livello infrastrutturale e logistico,
 - Adeguare la viabilità locale e contenere il traffico cittadino,
 - Potenziare il sistema dei percorsi ciclopedonali, sia di carattere urbano sia di connessione territoriale;
- Modelli insediativi:
 - Tutelare e valorizzare il centro storico, assicurando la permanenza al suo interno delle funzioni e dei servizi di base,
 - Salvaguardare il sistema insediativo storico in ambito urbano e rurale,
 - Favorire la coesione sociale e mantenere e potenziare i servizi alla persona,
 - Consolidare il sistema delle dotazioni territoriali,
 - Confermare le previsioni residenziali del PRG vigente non attuate ed individuare nuove limitate previsioni al fine di garantire un'offerta adeguata,
 - Riorganizzazione del sistema delle aree militari,
 - Riqualificare le aree urbane,
 - Recuperare gli edifici demaniali sottoutilizzati o inutilizzati;
- Turismo:
 - Valorizzare la frequentazione fluviale del Fiume Po,
 - Valorizzare la città storica;
- Industria:
 - Potenziare il sistema produttivo di rango provinciale,
 - Confermare le previsioni produttive del PRG vigente non attuate,
- Agricoltura:
 - Conciliare la funzione produttiva agricola, tutelandone le caratteristiche e le potenzialità, con la funzione di riequilibrio ecologico e la tutela dei valori paesaggistici;
- Radiazioni:
- Tutelare la popolazione nei confronti dell'inquinamento elettromagnetico.

Nelle fasi successive, è stata prima verificata la coerenza fra gli obiettivi proposti per il PSC e gli obiettivi dei principali strumenti di pianificazione sovraordinati e rappresentativi del contesto programmatico di riferimento. Dopodiché sono state sviluppate le attività di definizione e valutazione delle alternative di Piano e quella di verifica di coerenza interna delle politiche/azioni di Piano. Il processo di valutazione si è poi concentrato sull'individuazione degli effetti indotti dall'attuazione delle singole scelte di Piano, consentendo di definire le necessarie azioni di mitigazione.

Infine, la valutazione del PSC è stata completata con la definizione di un Piano di monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni di Piano. E' stato individuato un set di indicatori da utilizzare per il monitoraggio degli effetti sui sistemi ambientali e territoriali derivanti dall'attuazione

delle scelte di PSC, a partire da quello definito all'interno della ValSAT del PTCP, allo scopo di minimizzare gli stessi e verificare l'eventuale necessità di aggiornare o rivedere le scelte di Piano, che risulta basato su due set, uno "ristretto" e l'altro "allargato".

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi del PSC, delle analisi effettuate nell'ambito del QC, del documento di ValSAT e della Sintesi non Tecnica emerge lo sviluppo della metodologia e delle fasi necessarie allo svolgimento della procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale del PSC di Piacenza, così come disciplinata dalla normativa vigente e dall'art. 98 delle Norme del PTCP 2007. In particolare, si valuta positivamente l'impostazione metodologica generale seguita nella predisposizione della ValSAT, elaborata sulla base di quanto indicato dalla L.R. 20/2000 e dall'Atto di Indirizzo 173/2001, coerentemente con quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal documento di ValSAT del PTCP.

La metodologia proposta dal Comune di Piacenza per la valutazione ambientale del PSC ha fornito elementi di indirizzo generale alle scelte di trasformazione effettuate nell'ambito del Piano.

In particolare, tale metodologia si compone di alcune fasi, concatenate e logicamente conseguenti, che concorrono alla definizione dei contenuti del Piano in un primo momento, e delle Norme in quello successivo, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale del PSC stesso:

1. analisi delle componenti ambientali e degli obiettivi,
2. valutazione di coerenza degli obiettivi del Piano con gli strumenti di pianificazione sovraordinati,
3. definizione della sensibilità ambientale e territoriale del territorio comunale (valutazione di coerenza interna),
4. valutazione di sostenibilità delle politiche/azioni di Piano,
5. monitoraggio.

Le valutazioni di coerenza hanno riportato esiti sostanzialmente positivi, evidenziando che gli obiettivi e le azioni del Piano comunale sono coerenti con gli obiettivi di sostenibilità stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione sovraordinata. Nel documento di ValSAT la definizione e valutazione delle "ragionevoli alternative", è stata sviluppata sulla base di un'analisi volta all'individuazione delle sensibilità ambientale e territoriale del contesto comunale esaminato rispetto alle potenziali trasformazioni di tipo residenziale e produttivo, sintetizzate nelle tavole "VST 01 – Sensibilità ambientale alla trasformazione produttiva" e "VST 02 – Sensibilità ambientale alla trasformazione residenziale".

Il Comune ha provveduto, inoltre, ad elaborare lo specifico Studio di Incidenza in riferimento alla presenza dei siti SIC-ZPS appartenenti alla Rete Natura 2000 IT4010016 "Basso Trebbia" e IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio" e a formalizzare la relativa Valutazione di Incidenza.

In considerazione di quanto rilevato, valutati i contenuti del documento di ValSAT elaborato dall'Autorità precedente, considerata la proposta di PSC, dato atto che sono state sviluppate le attività di informazione e di partecipazione previste dal Codice dell'ambiente nell'ambito del processo di formazione del PSC, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia

ambientale, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini del rilascio dell'Intesa (ai sensi del comma 10 dell'art. 32 della L.R. 20/2000 e s.m.), l'Autorità competente ritiene di esprimere

**Parere Motivato positivo sul Piano Strutturale Comunale (PSC) di Piacenza
relativamente alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT)
ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int..**

nel rispetto delle valutazioni formulate nell'ambito dell'istruttoria tecnica svolta da questa Amministrazione e delle prescrizioni di seguito riportate.

- Risulta necessario garantire il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel documento di ValSAT del PSC e delle azioni di mitigazione definite in riferimento alle azioni di Piano;
- nell'ambito dell'elaborazione del POC e del RUE e con l'obiettivo di disporre di un sistema di valutazione utile alla definizione dei limiti e delle condizioni alla trasformazione del territorio, risulta necessario approfondire la valutazione ambientale delle previsioni e delle politiche/azioni del Piano, con particolare riferimento alle principali azioni relative al sistema della mobilità, agli ambiti specializzati per attività produttive, agli insediamenti commerciali ed alle principali trasformazioni insediative residenziali, terziarie, ecc.; la valutazione ambientale degli strumenti citati dovrà tenere conto anche delle "ragionevoli alternative" di Piano e degli elementi di criticità rilevati (es. la limitata potenzialità residua dell'impianto di depurazione esistente), laddove non siano state adeguatamente valutate, anche per mancanza di elementi fondamentali per la valutazione;
- risulta necessario rispettare le condizioni e le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale del PSC; con particolare riferimento alle tematiche del rischio idraulico e di tutela delle acque, si condivide il contenuto dei pareri dei soggetti consultati, con le specifiche evidenziate nell'ambito dell'Intesa formulata sulle riserve n. 16 e 17;
- come specificato dalla Regione Emilia Romagna con la nota avente ad oggetto "Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020). Prime indicazioni sulle modalità di applicazione degli articoli 8, comma 1 e 20, comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) della proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 1180 del 221 luglio 2014", trasmessa via PEC con Prot. reg. le PG/2014/448295 del 25.11.2014, i PSC adottati precedentemente all'adozione del Piano regionale "dovranno verificare, in sede di approvazione, la necessità di un loro successivo pieno adeguamento alle nuove disposizioni", con particolare riferimento a quelle dei citati articoli 8, comma 1 e 20, comma 2 delle NTA;
- le valutazioni relative al PSC oggetto del presente Parere sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti dello stesso; diversamente, si renderà necessaria una nuova valutazione;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 19, comma 3-quinquies della LR 20/2000, il documento di ValSAT dovrà essere integrato con un capitolo "denominato "Verifica di conformità ai vincoli e

prescrizioni”, nel quale si dà atto analiticamente che le previsioni del piano sono conformi ai vincoli e prescrizioni che gravano sull'ambito territoriale interessato”;

- si rammenta, infine, che con l'atto di approvazione del PSC il Comune dovrà illustrare, in un apposito elaborato allegato al Piano (denominato Dichiarazione di Sintesi), in che modo le considerazioni ambientali siano state integrate nel PSC e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere Motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso a quanto contenuto nel Parere Motivato stesso.